

Città di Soverato



PIANO COMUNALE SPIAGGIA



LEGGE REGIONALE

L.R. 21 dicembre 2005, n° 17, art. 12

PROGETTISTA

architetto GENNARO PROCOPIO

n° 1160 - sez. A - ordine architetti PPC
della provincia di cz



Il Responsabile del Procedimento

Approvazioni

Delibera di Adozione

tipo CC n. 26 del 14/06/2017

Delibera di Adozione definitiva

tipo n. del

Delibera di Approvazione

tipo n. del

ALLEGATO

21_NTA

TITOLO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PREVISIONI PCS

Prima emissione

08 giugno 2017

Aggiornamento

D 18 ottobre 2019

Cloud computing studio

ARCHITETTURA

++STUDIO

PROCOPIO architetto GENNARO

sede

I - 88068 Soverato (cz) - Via Carlo Alberto n° 22

cel: +39 328 2863876 - fax +39 1782211252

mail: architetto.gennaro.procopio@gmail.com - pec: gennaro.procopio@archiworldpec.it

c.f. PRC GNR 66130 C352W - p.i. 02147610790

AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI DI AUTORE QUESTO DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O
COMUNICATO AD ALTRE PERSONE O DITTE SENZA AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORE



SEZIONE 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Piano

1. Il presente Piano Comunale di Spiaggia, di seguito denominato PCS, equivalente a Piano Particolareggiato (*art. 24 della L.R. 19/2002 e s.m.i.*) di utilizzazione delle aree di Demanio Marittimo, si propone di favorire, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale, la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che si svolgono sul Demanio Marittimo.
2. Per attività turistico-ricreative-ricettive si intendono le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1 della Legge n. 494/1993 e nella L.R. 17/2005.
3. Forma parte integrante del presente Piano la cartografia che individua le aree demaniali oggetto di gestione da parte della Città di Soverato e la situazione delle concessioni in corso di validità.
4. Il PCS è redatto ai sensi delle seguenti normative:
 - Codice della Navigazione (Cod. Nav.) approvato con R.D. nr. 327/1942;
 - il D.P.R. nr. 328/1952 "Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione" (Reg. Cod. Nav.);
 - Legge Urbanistica della Regione Calabria (LUR) nr. 19/2002 e s.m.i. "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio" e suc. mod ed int;
 - L.R. nr. 17/2005 e s.m.i. "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo";
 - Piano di Indirizzo Regionale (PIR) "Piano di Indirizzo Regionale" pubblicato sul BUR Calabria del 14/07/2007 (*suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30/06/2007*).

Art.2 - Finalità

1. Le norme che regolano il presente Piano di Spiaggia, nel rispetto del quadro normativo di cui al precedente articolo, hanno la finalità di individuare le zone omogenee e le aree di intervento, e di stabilire, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione e alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari.
2. Le concessioni demaniali marittime esistenti, legittimamente rilasciate, alla data di approvazione del PIR, sono da ritenersi elementi costitutivi del PCS, esclusivamente nei limiti di validità del titolo concessorio. Sono esclusi i meccanismi di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime vigenti (*art. 11 legge 15/12/2011 n. 217*).
3. È facoltà del Comune, per motivate esigenze di interesse pubblico, non procedere, per il periodo di tempo necessario, all'indizione di bandi di gara per l'aggiudicazione dei lotti.
4. Alla scadenza della CDM l'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 36 del Cod. Nav., può, sempre nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica e della tutela dell'interesse prevalente, concedere o non concedere l'area demaniale marittima.



5. Le CDM rilasciate in via eccezionale e/o temporanea, ai sensi dell'art. 14 della Leg. Reg. n. 17/2005 e s.m.i., non sono considerati e non si devono intendere elementi costitutivi del PCS.

Art.3 - Ambito di intervento

1. Le presenti disposizioni assumono valore di norma all'interno dell'area di intervento del PCS, il cui limite del SID è stato desunto dalla documentazione trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale della Navigazione Marittima ed Interna con nota n. DEM2A-1990 del 05/07/2002.
2. La dividende demaniale è stata aggiornata in ambito tre, nelle tavole di progetto, in zona San Nicola nei pressi della CDM 2, a seguito dell'accordo bonario tra i privati e il Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Marina Mercantile, che ha portato al frazionamento delle proprietà – atto di aggiornamento catastale – n. 20.058.892.

Art.4 - Tempi e modalità di attuazione del Piano

1. Il PCS può essere modificato in qualsiasi momento, previa osservanza della stessa procedura del Piano originario.
2. E' fatto obbligo entro 5 anni dall'approvazione del PCS, salvo sopraggiunte disposizioni normative, ad adeguare tutte le "costruzioni" insistenti sulle concessioni esistenti alle disposizioni del presente Piano.
3. Le CDM esistenti sono "obbligati" dopo l'adozione del piano, "in via immediata", ad uniformarsi ai vincoli di legge, in materia di accessibilità e servizi minimi per disabili (art. 12 - comma 2 - Leg. Reg. 17/2005 ed art. 7 - comma 4 del PIR).
4. Le CDM esistenti sono "obbligati" dopo l'adozione del piano, e nella prima stagione utile, ad adeguare le strutture esistenti alle presenti norme relativamente al "decoro", alle dotazioni e all'arredo prive di tutte le necessarie autorizzazioni (Comune, Regione, Provincia, Soprintendenza, Amministrazione Marittima/Capitaneria di Porto, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ecc). Fatto salvo che ogni eventuale "difformità", edilizia, urbanistica, demaniale, paesaggistica, ambientale, commerciale, sanitaria, ecc., sarà oggetto, nei soli casi previsti, di autorizzazione in "sanatoria", previo parere vincolante delle Amministrazioni istituzionalmente competenti.
5. In caso di ristrutturazione dei manufatti costituenti le strutture già in concessione, è fatto obbligo di adeguare alle disposizioni del presente Piano le strutture insistenti sulle concessioni esistenti. Tale obbligo riguarda anche le eventuali modifiche e/o integrazioni al Piano stesso successivamente intervenute.
6. Il PCS si attua:
 - con intervento a cura degli interessati con le modalità descritte nelle presenti NTA;
 - con intervento pubblico attraverso la redazione di progetti predisposti dall'Amministrazione Comunale.



Art.5 - Elaborati del Piano

Il presente PCS si compone dei seguenti elaborati:

1. Relazione generale e illustrativa dell'intervento
2. Stralcio cartografico del rilievo attuale delle aree demaniali marittime
3. Stralcio cartografico tecnico del Sistema Demaniale Marittimo - SID
4. Stralcio cartografico del piano regolatore generale vigente - PRG
5. Mappatura delle infrastrutture e rete idrica e fognaria - attuali
6. Mappatura degli accessi a mare e delle aree destinate a parcheggi - attuali
7. Relazione geologica e geomorfologica
8. Stralcio cartografico del piano di assetto idrogeologico - PAI
9. Stralcio cartografico del piano erosione costiera - PEC
10. Mappatura delle aree precluse a nuove CDM
11. Carta dei vincoli
12. Carta geologica e geolitologica
13. Carta dell'edificabilità – zonizzazione urbanistica
14. Carta di sovrapposizione tra previsione urbanistica e SID
15. Carta di sovrapposizione tra previsione urbanistica e PAI
16. Carta di sovrapposizione tra previsione urbanistica e aree precluse
17. Carta di sovrapposizione tra previsione urbanistica e PEC
18. Carta dell'edificabilità – accessi a mare e parcheggi
19. Sezioni verticali trasversali – profili attuali e di progetto
20. Schema tipologico, planimetrico, materiali, colori
21. Norme tecniche di attuazione delle previsioni del PCS
22. Rapporto ambientale preliminare - verifica assoggettabilità
23. Relazione paesaggistica
24. Raccolta fotografica
25. Individuazione e censimento aree demaniali occupate
26. Previsione installazioni nautiche – Coordinate geografiche dei punti notevoli

Art.6 - Definizioni generali e parametri

1. Ai fini del presente Piano si intendono per:

- a) **Battigia**: la fascia della spiaggia interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde.
- b) **Stabilimenti balneari**: le strutture, ricadenti tutte o in parte su aree oggetto di concessione demaniale marittima, e attrezzate per la balneazione con ombrelloni, tende, sedie sdraio, lettini e servizi igienici, ed eventualmente con annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative con possibilità di apertura annuale.
- c) **Profondità di spiaggia**: dimensione longitudinale delle concessioni demaniali misurata ortogonalmente alla linea di battigia; in caso di configurazione irregolare dell'area, tale dimensione va misurata in corrispondenza dell'asse mediano dell'area stessa (ovvero in corrispondenza della mezzeria della dimensione trasversale, ortogonalmente alla battigia).
- d) **Fronte mare**: dimensione longitudinale delle concessioni demaniali misurata parallelamente alla linea di battigia; in caso di configurazione irregolare dell'area, tale dimensione va misurata in corrispondenza dell'asse mediano dell'area stessa (ovvero in corrispondenza della mezzeria della dimensione trasversale, ortogonale alla battigia).
- e) **La spiaggia**: è quella zona che si estende dal margine interno del lido verso la terraferma e che viene concretamente interessata dalle esigenze di pubblico uso del mare. l'arenile rientra, sia pur



implicitamente, nell'elenco dei beni di cui all'art. 28 del c. n., rappresentando un'estensione del concetto di spiaggia.

- f) **I porti:** sono quelle strutture permanentemente utilizzate per il riparo e l'approdo delle imbarcazioni, compresi moli e banchine e la relativa classificazione è delineata dall'art. 4 della legge n. 84/1994 recante disposizioni sul riordino delle legislazione in materia portuale.
- g) **Le foci dei fiumi:** che sboccano in mare rientrano tra i beni del demanio marittimo, rilevando la loro utilizzabilità sotto il profilo dei pubblici usi marittimi. L'art. 31 Cod. Nav. prevede che nei luoghi, nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi d'acqua, i limiti del demanio marittimo sono fissati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con quelli per le finanze e per i lavori pubblici, nonché con gli altri Ministri interessati.
- h) **Superficie coperta:** è la proiezione a terra di tutti gli elementi strutturali delle concessione costituenti volume, non determinano superficie coperta le strutture ombreggianti.
- i) **Superficie ombreggiata:** è la superficie coperta da strutture completamente aperte almeno su tre lati con copertura in tela o materiali similari, ovvero le superfici comunque coperte da tettoie e sporti fissi, tende a sbalzo con struttura fissa o con appoggio a terra, gazebo pergolati ed altre strutture assimilabili aperte; sono esclusi solo ombrelloni e tende mobili.
- j) **Altezza massima delle fronti:** è la massima altezza di ogni parte di prospetto in cui può essere scomposto il complesso degli elementi strutturali della concessione costituenti volume, misurata dalla quota d'imposta all'estradosso della copertura; nel caso di prospetti in cui siano presenti falde inclinate di tetti, l'altezza massima va misurata alla linea di gronda.
- k) **Rapporto di copertura:** esprime in percentuale la massima superficie occupabile dalla concessione, e si ricava come rapporto tra la superficie coperta e quella libera.

Art.7 - Definizione di opere amovibili e non

1. La tabella che segue definisce la tipologie di opere contenuta nella circolare n. 120 del 24/5/2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE	DIFFICILE/FACILE RIMOZIONE
A	Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto	Difficile rimozione
B	Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato	Difficile rimozione
C	Strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento	Facile rimozione
D	Strutture prefabbricate appoggiate sul suolo demaniale	Facile rimozione
E	Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B	Difficile rimozione
F	Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D	Facile rimozione
G	Opere, impianti e manufatti totalmente interrati / immersi	Facile rimozione

In ogni caso si definiscono amovibili (o di facile sgombero) le strutture connesse all'attività terziaria (turistico-ricreativa) realizzate con caratteristiche di leggerezza, temporaneità, mitigazione dell'impatto visivo ed ambientale; devono inoltre essere realizzate secondo un sistema uniforme, omogeneo e facilmente assemblabile e con materiali ecocompatibili.



2. Terminologia:

- a) **Pertinenza demaniale:** ai sensi dell'art. 49 del Cod. Nav. "...salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato..."; ai sensi dell'art. 29 del Cod. Nav. sono da considerarsi come pertinenze demaniali "le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale".
- b) **Impianti/Opere amovibili o di Facile Rimozione:** sono quegli impianti, manufatti, opere le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari leggere come quelle ad esempio costruite con strutture a scheletro leggero in conglomerato cementizio prefabbricato, o in acciaio, o in legno, o con altro materiale leggero (*definizione contenuta nella circolare n. 120 del 24/5/2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione*). Per essere qualificate amovibili, è necessario che l'eventuale rimozione del manufatto non ne comporti necessariamente la distruzione parziale o totale.
- c) **Impianti/Opere Inamovibili o di Difficile Rimozione** (non costituenti pertinenze demaniali marittime ai sensi dell'art.29 del Cod.Nav.): sono quegli impianti, manufatti, opere aventi struttura stabile, in muratura, in cemento armato, in sistema misto, realizzate con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto, che non ne consente le recuperabilità (*definizione contenuta nella circolare n. 120 del 24/5/2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione*).
- d) **Volume:** è rappresentata dal volume del solido emergente fuori terra (al lordo delle murature esterne perimetrali e al lordo delle solette) compresi tutti i volumi lordi delle parti interrato. Il volume è calcolato come sommatoria dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano per l'altezza lorda relativa al piano stesso.
- e) **S.L. Superficie lorda:** è la somma della superficie dei locali calcolata al lordo delle murature interne e perimetrali per intero.
- f) **Superficie coperta:** è la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra ed interrato fatta eccezione per le strutture ombreggianti.
- g) **Area scoperta a terra:** aree costituenti o utilizzate per piattaforme, piazzali, percorsi e simili, sia pure asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo su cui non insistono edificazioni che sviluppino volumetria utilizzabile o praticabile (*definizione contenuta nella circolare n. 120 del 24/5/2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione*). Le aree scoperte a terra si misurano fino al confine della concessione.
- h) **Tettoia:** è la struttura di copertura a sbalzo e/o con montanti appoggiati al terreno, purché priva di tamponamenti perimetrali o con un massimo di tre tamponamenti perimetrali, compresi corpi aggettanti utilizzabili. La tettoia non costituisce volume.
- i) **Superficie ombreggiata:** è la superficie coperta da strutture completamente aperte almeno su tre lati con copertura in tela o materiali similari, ovvero le superfici comunque coperte da tettoie e sporti fissi, tende a sbalzo con struttura fissa o con appoggio a terra, gazebo pergolati ed altre strutture assimilabili aperte; sono esclusi solo ombrelloni e tende mobili.



- j) **Acronimi, simboli, abbreviazioni:** **CDM** equivale a Concessione Demaniale Marittima – **Leg. Reg.** equivale a Legge Regionale – **PIR** equivale a Piano Indirizzo Regionale – **PCS** equivale a Piano Comunale Spiaggia – **DM** equivale a Demanio Marittimo – **PSC** equivale a Piano Strutturale Comunale in fase di redazione – **PRG** equivale a Piano Regolatore Generale vigente – **SID** equivale a Sistema Informativo Demaniale – **CON. NAV.** equivale a Codice della Navigazione – **CP** equivale a Capitaneria di Porto – **Comune** equivale a Città di Soverato – **L** equivale a Legge – **AM** equivale ad Autorità Marittima – **NTA** equivale a Norme Tecniche di Attuazione del PCS – **PAI** equivale a Piano Assetto Idrogeologico vigente del Distretto Idrogeologico Appennino Meridionale (Regione Calabria) – **SCIA** equivale a Segnalazione Certificata Inizio Attività – **PEC** equivale a Piano Erosione Costiera vigente del Distretto Idrogeologico Appennino Meridionale (Regione Calabria).

Art.8 - Definizione di attrezzature mobili

Si definiscono "attrezzature mobili" le attrezzature installate solo per il periodo della stagione balneare, e che, alla fine della stessa, vengono sistematicamente rimosse.

Esse sono identificate in ombrelloni, sedie a sdraio, lettini in genere, passerelle, recinzioni, elementi di modeste dimensioni posti a secco sulla spiaggia per la formazione dei percorsi pedonali, o, modeste aree di sosta ombreggiate, realizzate mediante sedute in legno o similari, con copertura in tessuto o similari, preferendo tinte di facile mimetizzazione quali color sabbia, beige e similari. Sono altresì considerate attrezzature mobili le tende parasole "a sbraccio" con nessun tipo di supporto a terra, aventi un oggetto massimo di m 2,50, purché sprovviste di qualsiasi tipo di chiusura laterale e ricadenti entro la concessione demaniale.

Per l'installazione di tale tipo di attrezzature mobili, oltre all'acquisizione dell'autorizzazione demaniale non è previsto nessun tipo di permesso o di autorizzazione edilizia.

Dette installazioni autorizzate stagionalmente non potranno essere inserite, in caso di ristrutturazione degli stabilimenti balneari ai quali risultino annesse, nel computo delle superfici utili da conservare, data la loro caratteristica di amovibilità.

Art.9 - Disciplina delle concessioni esistenti

Le competenze del Comune in materia di DEMANIO Marittimo sono definite ai sensi della Leg. Reg. 17/05 e del PIR, che regola, inoltre, tutte le procedure amministrative relative alla gestione delle aree del Demanio Marittimo.

- 1) Per l'attuazione delle finalità di cui alla Leg. Reg. 17/05, la Regione ha conferito ai Comuni le funzioni per l'attività amministrativa inerenti:
 - a) il rilascio ed il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali marittime;
 - b) la vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico - ricreative;
 - c) l'autorizzazione al subingresso nella concessione;
 - d) l'autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione;



- 2) La concessione demaniale marittima costituisce il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso di beni del Demanio Marittimo. Essa costituisce strumento basilare di regolamentazione e sviluppo turistico ed economico.
- 3) Le modalità di rilascio, subingresso, variazioni "sostanziali" alle concessioni dovranno seguire le procedure ad evidenza pubblica, in ossequio ai principi di trasparenza, pari opportunità, concorrenza, libertà di stabilimento, dove le domande "di parte" sono da considerarsi mere manifestazioni di interesse, che il Comune potrà valutare seguendo le medesime procedure.
- 4) Le istanze sono presentate entro il 30 ottobre di ogni anno e, per il solo primo anno, entro un mese dall'approvazione del presente PCS, *esclusivamente tramite* piattaforma informatica del Ministero (SID) corredate di tutta la documentazione e con le procedure indicate dal PIR, nel rispetto del Codice della Navigazione R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 (c.d. Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione), pena la decadenza delle medesime.
- 5) Il subingresso di cui all'art. 46 del Cod. Nav. è limitato nei soli casi di morte o inabilità del concessionario nonché alle fattispecie di vendita e/o esecuzione forzata, dato che:
 - la concessione deve essere esercitata direttamente dal concessionario ai sensi dell'art. 30 del regolamento di esecuzione al Cod. Nav.;
 - la previsione di cui all'art. 46 Cod. Nav. si fonda su un "diritto" del concessionario a godere del bene da realizzare, il quale - alla scadenza del titolo - rimane in proprietà allo Stato;
 - il rilascio delle concessioni demaniali è subordinato alla predisposizione di apposito bando pubblico/disciplinare di gara che dovrà regolamentare i casi in cui è ammesso/consentito il subingresso.
- 6) L'affidamento in gestione a terzi di cui all'art. 45 bis del Cod. Nav. è limitato alle attività secondarie della concessione e per periodi limitati, atteso quanto già affermato al precedente punto 3.1. In ogni caso, in virtù dell'evidenza pubblica dell'affidamento, tale previsione dovrà essere espressamente riportata nel bando di gara, costituendo eventuale criterio di minore/maggiore beneficio. Nel rispetto di quanto detto il titolare di CDM presenta istanza alla competente autorità almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa, allegando il contratto di fitto d'azienda.
- 7) Le procedure amministrative e i termini di conclusione degli stessi saranno regolamentati in base alle vigenti norme, nazionali, regionali e comunali.
- 8) Il Comune, prima del rinnovo della CDM, fatto salvo quanto riportato nel successivo punto 11, procede alla determinazione del canone demaniale da versare allo stato e della imposta regionale e si accerta della sua registrazione, secondo le normative vigenti.
- 9) La variazioni *non sostanziali* per l'utilizzo degli impianti previsti nelle concessioni demaniali marittime, nonché l'esercizio delle attività autorizzate sul Demanio Marittimo,



sono in ogni caso subordinate alle autorizzazioni richieste dalla vigente normativa di settore.

- 10) Il Comune invia alla Regione Calabria, all'Agenzia del Demanio ed all'Amministrazione Marittima/Capitaneria di Porto competente una copia di ogni provvedimento di rilascio, rinnovo o variazione di concessione demaniale marittima adottato.
- 11) Sono esclusi i meccanismi di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime vigenti (art. 11 legge 15/12/2011 n. 217).

Art. 10 - Variazioni alla concessione demaniale marittima

1. Il Comune autorizza con apposito atto di concessione, a seguito di relativa istruttoria, secondo le procedure ad evidenza pubblica, le variazioni *non sostanziali* al contenuto della concessione, riferite all'estensione della zona concessa, alle opere ed alle modalità di esercizio.
2. Se le variazioni non implicano alterazioni sostanziali, sono assentite con atto di autorizzazione da emanarsi entro 60 giorni, a seguito di istruttoria secondo l'art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione.
3. Il concessionario esercita direttamente la concessione, anche nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'attività secondaria, fatto salvo quanto riportato nel precedente articolo.
4. Il subingresso alla CDM è disciplinato dall'art. 46 del Codice della Navigazione ed è esclusivamente limitato nei soli casi di morte o inabilità del concessionario nonché alle fattispecie di vendita e/o esecuzione forzata. Nel caso di cessazione dell'attività, il subentrante sarà selezionato tramite procedure ad evidenza pubblica con esclusione del subentro diretto.
5. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Ente concedente ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività secondarie nell'ambito della concessione e per periodi limitati.

Art. 11 - Revoca e decadenza della concessione

- 1) Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo le previsioni dell'art. 42 del Codice della Navigazione, al fine di realizzare opere pubbliche, con provvedimento del Comune. Nell'ipotesi di revoca parziale il canone è ridotto, ai sensi della normativa vigente, fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.
- 2) Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'art. 47 del Codice della Navigazione. Prima di emettere il relativo provvedimento di decadenza, l'Ufficio competente fissa un termine congruo all'interessato per proporre deduzioni



difensive, seguendo la procedura prevista dalla legge 241/1990 e dalla Leg. Reg. 19/2002.

Art. 12 - Nuovi insediamenti - Criteri generali di valutazione – Vigilanza - Sanzioni

- Nuovi insediamenti e Variazioni sostanziali

- 1) L'assegnazione di nuove aree per le nuove concessioni o per le variazioni sostanziali che interessano le CDM a rapporti concessori vigenti, dovrà espletarsi secondo le modalità e procedure di gara pubblica e comunque dopo l'approvazione del presente PCS.

- Criteri generali di valutazione delle istanze

- 1) Il competente Ufficio Comunale, tramite qualificata Commissione giudicatrice nominata dall'organo competente, verificata la congruità della domanda con il PIR (art. 14), nei 30 giorni successivi al rilascio dei pareri degli Enti sovracomunali previsti secondo la normativa vigente in ottemperanza alla Leg. Reg. 17/05, attuata attraverso il PIR, provvederà a rilasciare regolare CDM e relativa autorizzazione edilizia.
- 2) Nel caso di concorso di più domande per lo stesso lotto dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nel primo capoverso del comma 1 dell'art. 10 del PIR. A parità assoluta di requisiti dovranno essere effettuate le valutazioni previste dai punti a, b, c definite nel secondo capoverso del comma 1 dell'art. 10 del PIR.
- 3) Inoltre, esamina l'istanza al fine di accertare l'opportunità del rilascio di nuova concessione o di concessione in variazione sostanziale di cui ai precedenti articoli. Con riferimento alla tipologia di insediamento e alla classificazione degli standard sui servizi come definiti nel presente PCS, valuta i seguenti elementi:
 - a) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, paesaggistico, ambientale, storico, archeologico;
 - b) compatibilità di dettaglio relativamente a:
 - elementi strutturali, qualità dei manufatti, tecniche costruttive e materiali adoperati;
 - aspetti igienico sanitari, compreso il collegamento alle reti tecnologiche;
 - accessibilità ai parcheggi.
- 4) Rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento della fruibilità e accessibilità per le persone diversamente abili;
- 5) Dinamica evolutiva del paesaggio ed impatto ambientale:
 - a) Indicatori sulla tipologia, la qualità, il numero dei servizi proposti (quali la densità degli ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi all'aperto, sport, altro);
 - b) garanzia di sviluppo dell'economia del luogo, secondo i criteri della sostenibilità ed attraverso l'impiego di risorse umane locali nella gestione delle aree assegnate;



- c) idoneità tecnica ed economica del richiedente, nonché il suo riconoscimento, ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, quale imprenditore attivo nel settore del turismo, salva l'ipotesi di prima attività imprenditoriale;
- d) affidamento in gestione a terzi delle attività secondarie.
- 6) In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 della L.R. 17/05 e dell'art. 14 del PIR.

- **Vigilanza - Sanzioni**

1. Nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima, di cui al Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo sono esercitate dal Comune.
2. Il Comune a seguito di accertamento di:
 - a) difformità e abusi con particolare riferimento alla normativa nazionale e regionale relativa agli aspetti edilizi, urbanistici, ambientali e paesaggistici, alla CDM;
 - b) attività e comportamenti illegittimi, adotta i provvedimenti previsti dalla Legge e i provvedimenti repressivi e sanzionatori ai sensi degli artt. 54, 1161 e 1164 del Codice delle Navigazione e dichiara la decadenza della Concessione Demaniale Marittima.
- 3) Il Comune promuove la collaborazione con gli Enti preposti allo svolgimento delle funzioni di polizia marittima.
- 4) Il Comune, nei modi di legge, può contestualmente al rilascio del titolo concessorio procedere alla stipula di una convenzione con il concessionario, sulla quale vengono fissate le esatte modalità, i tempi e i termini di esecuzione dell'intervento. Riferimenti che dovranno essere inseriti anche nella concessione demaniale marittima (art. 19 del regolamento di esecuzione del Cod. Nav.) prevedendo il periodo di occupazione necessario al montaggio e smontaggio delle strutture.
- 5) La Regione può effettuare sopralluoghi, controlli e attività di monitoraggio anche in situ.

Art.13 - Valenza turistica delle aree demaniali

1. La valenza turistica delle aree demaniali in applicazione all' art. 3, comma 6 del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito dalla Legge 4 Dicembre 1993 n. 494 e dell'art. 6 del D.M. 5 agosto 1998, n. 342 in categorie A e B di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, è stabilita dalla Regione Calabria.
2. Il PCS della Città' di Soverato ha ricompreso l'intera area demaniale nelle categoria:

- **"B" normale valenza turistica.**

In base ai seguenti criteri:

- caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- grado di sviluppo turistico esistente;
- balneabilità delle acque;
- ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
- caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.



3. La classificazione proposta nell'ambito del presente Piano, è suscettibile di verifica e modifica ogni 5 anni, sentite le associazioni di categoria.

Art. 14 - Prescrizioni per la Fattibilità geomorfologica degli interventi

1. Sono da considerarsi aree pericolose ai fini dell'erosione costiera e/o delle mareggiate, tutti i tratti di spiaggia individuati nell'elaborato "08PAI e 09PEC". Per tali aree vige il rispetto assoluto degli artt. da 7 a 29 delle norme tecniche di attuazione relative al Piano Stralcio – Erosione Costiera – della Regione Calabria, riportate integralmente nell'allegato "A" .
2. Sono da considerarsi pericolosi ai fini del rischio idraulico e costiero tutti i tratti del litorale occupati dalle foci dei corsi d'acqua a qualsiasi livello gerarchico essi appartengano, così come individuati nell'elaborato "08PAI e 09PEC". Nelle aree definite pericolose o esposte al rischio idraulico ogni costruzione stabile è vietata e le stesse occupazioni stagionali o provvisorie vanno rilasciate con l'indicazione precisa che si tratta di aree pericolose o a rischio. Per tali aree vige il rispetto assoluto dall'artt. 9 al 28 delle norme PAI riportate integralmente nell'allegato "B" alle presenti NTA.
3. Qualora dovessero sussistere incoerenze tra le previsioni grafiche e normative del PCS e gli studi geologici sopra richiamati, prevalgono le indicazioni e le prescrizioni del PAI e nel Piano di Erosione Costiera.
4. Ogni progetto di opera pubblica che coinvolga aree esposte a pericolo e/o rischio di erosione costiera o interessi aree soggetti ad esondazione fluviale dovrà essere sottoposto ad approvazione specifica come previsto dall'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e della legge sismica.

Art.15 - Norme di salvaguardia

1. Fino all'entrata in vigore del PCS non possono essere rilasciate nuove concessioni e/o essere apportate variazioni sostanziali alle concessioni vigenti, e l'Ufficio Tecnico è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di rinnovo delle concessioni esistenti in contrasto con le previsioni e prescrizioni dello stesso PCS, nonché del PIR.
2. Per quanto non disposto dalla presente normativa tecnica si osservano le norme contenute nella Leg. Reg. 17/2005, nel PIR, nel Codice della navigazione e relativo Regolamento di esecuzione.



SEZIONE 2 - MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

Art. 16 - Tipologie di insediamento sul demanio marittimo

1. Sono regolamentate dalla presente normativa le opere e le infrastrutture di servizio alla spiaggia di seguito elencate:
 - a) Opere al servizio della spiaggia quali:
 - percorsi carrabili, ciclabili e pedonali;
 - reti tecnologiche;
 - aree e attrezzature pubbliche, aree verdi ed essenze arboree, arredo urbano, campi da gioco, campi da basket, campi da bocce, parcheggi, posti di sorveglianza;
 - viabilità.
 - b) Strutture di servizio e di arredo:
 - servizi igienici e cabine spogliatoio, anche per disabili, posti di pronto soccorso, ombrelloni, tende, docce, verde, essenze arboree, depositi, tettoie, ombreggianti, torrette d'avvistamento e salvamento;
 - attrezzature per il rimessaggio e riparazione natanti.
 - c) Strutture di ristoro e ricreative:
 - chioschi bar, chioschi commerciali e fieristici, ristoranti, attività ristorative, attività commerciali, discoteche, impianti di gioco all'aperto e sport, club nautico e Lega Navale.
2. Le opere previste al punto a) individuate nella cartografia di piano sono realizzabili attraverso progetti redatti dall'Amministrazione Comunale, e, approvati dagli Organi competenti previa nulla osta degli Enti, Amministrazioni e Autorità preposti.
3. Le attrezzature e gli impianti di cui ai precedenti punti b) e c), anche di adeguamento delle strutture esistenti, sono realizzabili attraverso progetti redatti dai concessionari, ed eventualmente coordinati dal Comune, con ricorso alla SCIA o al rilascio del Permesso di Costruire, previo parere di tutti gli Uffici competenti e secondo le disposizioni contenute nel PCS.

Art. 17 - Interventi consentiti

1. Gli interventi sono attuati nel rispetto di tutta la normativa urbanistica, ambientale, paesistica, sanitaria, ecc., nazionale e regionale, previo rilascio di idoneo titolo abilitativo.
2. Gli interventi assentibili per le strutture esistenti definiti ai sensi all'art. 3 del DPR 380/2001, sono solo:
 - interventi di "Manutenzione Ordinaria".



3. Gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere realizzati solo prevedendo l'adeguamento dell'intera struttura a quanto previsto nel PCS.
4. Sono assentibili, altresì, gli interventi di cui al comma 3 del presente articolo, anche sui manufatti esistenti non connessi direttamente all'attività balneare, ma rientranti nella tipologia "Strutture di ristoro e ricreative", regolarmente autorizzati e/o regolarmente provvisti di concessione/permesso in sanatoria. Nel qual caso sono consentiti, ai sensi all'art. 3 del DPR 380/2001:
 - interventi di "Manutenzione Ordinaria";
 - interventi di "Manutenzione Straordinaria";
 - interventi di "Ristrutturazione Edilizia";
 - interventi di "Restauro e Risanamento Conservativo";
 - interventi di "Nuova Costruzione".

Art.18 - Lavori sull'arenile

1. I concessionari, previa comunicazione all'autorità concedente, possono effettuare i lavori di pulizia e di livellamento dell'arenile nei trenta giorni precedenti la data di efficacia della concessione, estendendo tale intervento anche nelle fasce adiacenti la CDM per una profondità di almeno 20 m.
2. I concessionari, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale concedente accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle medesime, possono effettuare il montaggio delle strutture nei trenta giorni precedenti la data di efficacia della concessione e lo smontaggio delle stesse nei trenta giorni successivi alla data di efficacia del titolo concessorio escludendosi in detti periodi qualsiasi attività d'impresa turistica.
3. Per le categorie di lavori previsti dall'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 330 del 22 luglio 2011, e/o succ. mod. ed int., il Direttore dei Lavori dovrà certificare la regolare esecuzione e la conformità di quanto eseguito nel rispetto delle NTC 2008, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale. Vedi allegato "D" delle presenti NTA.

Art.19 - Suddivisione del Demanio Marittimo

1. Il Demanio Marittimo viene suddiviso dal PCS nelle seguenti zone:
 - A. **Zona Demaniale a monte dell'arenile:** tale fascia è la parte a monte dell'arenile demaniale. Di larghezza variabile è destinata a parcheggi pubblici, a percorsi carrabili, a percorsi ciclabili e pedonali, aree verdi, aree verdi attrezzate, attività ludiche, strutture pubbliche, attrezzature sportive e ricreative ed ingloba al suo interno anche se in modo marginale, attività ristorative, porzioni di immobili privati, porzioni di cortili e aree verdi private, aree destinate ad attività mercatale e fieristica. Le aree e i percorsi, consentono di



usufruire delle strutture della spiaggia anche alle persone con ridotte o impedito capacità motorie.

In queste zone, oltre a quelle già esistenti possono trovare destinazione manufatti con destinazione economica (chioschi, strutture di ristoro e ricreative, INFOPOINT).

B. **Zona Balneare:** zona per servizi di spiaggia: è la spiaggia confinante con la fascia a monte. In tale zona, trovano destinazione i manufatti necessari alle conduzioni delle attività di gestione delle strutture e delle attività ricreative e ricettive, per il rimessaggio e riparazione natanti oltre alle cabine, spogliatoi, servizi igienici, docce, depositi per le attrezzature di spiaggia, depositi, chiosco bar, attività di ristoro e somministrazione, e le attrezzature sportive-ricreative, spazio giochi, ecc. La profondità di tale fascia è variabile in funzione dei vari ambiti. Nella zona balneare sono ricomprese:

- a. **la zona per soggiorno all'ombra:** è la parte dell'arenile interna allo stabilimento balneare. In tale fascia trovano destinazione gli impianti e le attrezzature mobili quali la torretta di avvistamento, ombrelloni, tende, sedie a sdraio ed altri arredi mobili. La profondità della fascia è variabile, ed è legata alla profondità dell'arenile.
- b. **la fascia della battigia:** tale fascia è la parte di arenile a diretto contatto con la battigia. In tale fascia sono vietati i comportamenti e le attività che limitano o impediscono l'uso a cui sono destinate. In ogni caso tale fascia, di libero transito, può essere utilizzata per il passaggio dei mezzi di servizio e di soccorso. Essa deve avere una profondità minima non inferiore a ml 5,00. Non ammesso, alcun tipo di corpo edilizio, attrezzatura od impianto sia fisso che stagionale.

Art.20 - Zonizzazione del PCS

Ribadendo quanto già stabilito in sede di Relazione Generale, la Città di Soverato si trova di fronte ad una **situazione ampiamente consolidata** che non consente di Programmare e Pianificare ad ampio spettro tutto il litorale secondo un preciso schema. Pertanto il Piano si è posto l'obiettivo della salvaguardia paesistico-ambientale della costa, garantendo nello stesso tempo lo sviluppo delle potenzialità turistiche, nel rispetto della vocazione del territorio e delle risorse ambientali esistenti. Attraverso una migliore organizzazione estetico-funzionale della fascia territoriale interessata e delle varie strutture presenti per definire una più un'organica fruizione dell'arenile e delle strutture.

Il Piano Comunale di Spiaggia (PCS) individua nell'apposita "CARTA DELL'EDIFICABILITÀ – ZONIZZAZIONE URBANISTICA - 13CZU" tavola grafica di progetto le zone omogenee di intervento suscettibili di diversa ed opportuna destinazione e regolazione, stabilendo, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard dei servizi.



Sull'area demaniale e balneare (arenile) vengono distinte le seguenti zone:

- 1) aree già concesse con finalità turistico-ricreativi: sono le aree demaniali marittime già utilizzate come "Stabilimenti balneari" e/o come "Strutture di ristoro e ricreative";
- 2) nuove concessioni demaniali per solo ombreggio con servizi essenziali (ombrelloni, sedie sdraio, lettini, torrette di avvistamento, servizi igienici, ecc.), senza la possibilità di creare volumi o pergolati ombreggianti, destinate alle sole strutture alberghiere;
- 3) aree in concessione da adeguare;
- 4) spiaggia libera del Demanio Marittimo utilizzabile a fini turistico - ricreativi, non occupabile da manufatti balneari, in cui si ha libero accesso e sosta di tutti i cittadini e turisti senza sostenere alcun onere e dove possono essere consentite attività atte ad utilizzare temporaneamente l'area demaniale marittima per attività pubbliche estemporanee, quali manifestazioni sportive, religiose, ludiche, non aventi caratteri di lucro, per non più di -10-giorni;
- 5) aree per la sosta delle imbarcazioni destinati alla piccola pesca costiera;
- 6) area da destinare a "struttura portuale turistica";
- 7) nuova concessione per attività turistica-ricettiva;
- 8) corridoi di lancio - procedura;
- 9) installazioni temporanee: pontili mobili, piattaforme, galleggianti, ecc. - procedura;
- 10) installazioni temporanee a servizio di attività ricreative e sportive;
- 11) aree verdi;
- 12) parcheggi;
- 13) strade;
- 14) accessi al demanio;
- 15) recinzioni;
- 16) arredo urbano.

Art. 21 – Aree già concesse con finalità turistico-ricreativi

- 1) Le strutture balneari esistenti, ambito uno, due e tre:
 - a) sono "**obbligati**" dopo l'adozione del piano, in via immediata, ad uniformarsi ai vincoli di legge, in materia di accessibilità e servizi minimi per disabili (art. 12 - comma 2 - Leg. Reg. 17/2005 ed art. 7 - comma 4 del PIR);
 - b) per come prescritto dall'art. 6, comma 8 del P.I.R., entro 5 anni, dalla data di approvazione del PCS, dovranno conformarsi dal punto di vista concessorio, autorizzativo ed edilizio, nonché dal punto di vista degli aspetti architettonico, ambientale, demaniale, paesaggistico, commerciale, sanitario, della sicurezza, della sostenibilità e fruibilità, alle presenti norme. Salvo diverse disposizione Legislative Comunitarie, Statali e Regionali;



- c) tramite i titolari della stessa CDM, sono tenuti ad osservare e rispettare rigorosamente, quanto già contenuto nella CDM rilasciata;
- d) che alla data di approvazione definitiva del presente Piano, sono in contrasto con la presente normativa, potranno effettuarsi solo lavori di *manutenzione ordinaria*, nelle more degli eventuali interventi di adeguamento necessari che possono essere realizzati, anche per stralci, previa redazione di un progetto unitario per come indicato al successivo punto 2;
- e) dove le previsioni del PCS lo consentono, le strutture esistenti, se regolarmente autorizzate, sono **"obbligati"** a "ricomprendere", integrandola nell'originaria CDM, i tratti di spiaggia oggi "compresi" tra la struttura fisica dello stabilimento balneare e l'area demaniale destinata al solo ombreggio della stessa CDM o di una CDM aggiuntiva riconducibile allo stesso titolare e/o struttura. E quelli compresi tra la struttura fisica dello stabilimento balneare e il lungomare, così come indicato nell'elaborato "13CZU".
- f) sono **"obbligati"** dopo l'adozione del piano, e nella prima stagione utile, ad adeguare le strutture esistenti alle presenti norme relativamente al "decoro" e all'arredo. Intendendo per "decoro e arredo" tutti gli elementi, non regolarmente autorizzate dagli Enti preposti, quali: essenze arboree, piantumazioni in genere, nel numero, nel taglio e nella posizione, recinzioni in genere, insegne, cartelloni, ingressi, raccolta rifiuti, cisterne di acqua, sistemi di irrigazione, gazebo, chioschi, fontanelle, pavimentazioni, muretti, pergolati, ombreggianti, tende, tettoie, ecc., e quant'altro che non sia stato regolarmente autorizzato prima dell'adozione del PCS. Qualora, in fase di verifica, fosse riscontrata l'illegittimità Urbanistica e/o autorizzativa in genere, è obbligo dell'Ufficio Tecnico Comunale, procede nei modi e nei termini previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia;
- g) le concessioni a carattere turistico-ricreativo hanno facoltà di trasformare la concessione da stagionale ad annuale a condizione che la struttura rimanga in attività per tutto l'anno solare (12 mesi) per le finalità turistico-ricreative di cui all'art. 2 della Leg. Reg. 17/2005 e all'art. 46 delle presenti norme;
- h) le concessioni a carattere stagionale facenti parte delle concessioni a carattere turistico-ricreativo già autorizzate, il concessionario dovrà procedere al loro montaggio ad inizio stagione e smontaggio a fine stagione previa comunicazione all'autorità comunale concedente accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle medesime;
- i) le concessioni a carattere annuale, già autorizzate e/o da autorizzare, il mantenimento della struttura riguarda esclusivamente la struttura dello stabilimento, con esclusione delle cabine e di quant'altro non strettamente necessario per l'esercizio, che dovranno essere comunque smontati;
- j) le concessioni a carattere annuale, già autorizzate e/o da autorizzare, esclude, ogni ipotesi di intervento finanziario a carico della pubblica Amministrazione in conseguenza di danni provocati da calamità naturali o altro;



- k) che gli accessi al mare devono essere espressamente indicati con segnali indicatori posti al limite delle concessioni. Deve essere consentito l'accesso libero e gratuito al mare attraverso le singole aree in concessione;
 - l) all'interno degli specchi acquei antistanti le aree in concessione per la balneazione, e solo per quelle che intendono promuovere un restyling, anche a stralci, secondo le norme del PCS, e/o che dimostrino di essere già adeguati, è consentito, senza pregiudicare, la libera balneazione e/o le CDM destinate alla balneazione, limitrofe, l'installazione temporanee, galleggianti e non (piattaforme, palafitte ecc.), purché non interferiscano con la balneazione, previo autorizzazione Comunale, nulla osta dell'Autorità marittima e dall'Amministrazione regionale competente;
 - m) nell'ambito della propria area in concessione, i titolari potranno prevedere delle aree opportunamente recitate nelle quali potranno essere tenuti gli animali d'affezione dei clienti dello stabilimento (programma Dog beach – art. 38), previa autorizzazione comunale, sanitaria, nulla osta dell'Autorità marittima e dall'Amministrazione regionale competente. I concessionari e/o gestori, dovranno altresì garantire la sicurezza e l'igiene dell'arenile secondo le vigenti normative.
- 2) Le strutture balneari esistenti ambito uno, due e tre, che intendono adeguarsi immediatamente o entro la prima stagione utile, ai contenuti delle presenti norme, dovranno rispettare che:
- a. la Superficie Coperta dello stabilimento, escluse le cabine, potrà essere al massimo di 150 mq. Con un rapporto max di copertura dell'area in concessione pari al 25%. Tale rapporto potrà essere incrementato fino al 10% nel caso il Concessionario intenda conseguire, per il suo stabilimento, la categoria di 4 Stelle Marine e/o 4 Stelle Marine Super. Dal computo della superficie coperta devono escludersi le pavimentazioni esterne e i tavolati ancorché sopraelevati utilizzati come spazi all'aperto. E' consentita la realizzazione ulteriore di zone d'ombra come tettoie e ombreggianti nella misura del 30% della superficie coperta, vedi allegato "20STPMC".
 - b. Gli ambienti destinati a ristoro, direzione e servizi, dovranno avere un'altezza utile minima di m 3.00, vedi allegato "20STPMC".
 - c. Il corpo centrale può avere una struttura a tetto a falda o curva. L'altezza massima al colmo potrà essere di 4.50 mt. dal tavolato. Sul tavolato impermeabilizzato o meno vi è la possibilità di utilizzare la paglia, essenze vegetali, anche tegole canadesi debitamente completati dagli elementi accessori di finitura, vedi allegato "20STPMC".
 - d. Le cabine dovranno avere un'altezza utile compresa tra mt. 2.20 e mt. 2.40 con superficie modulare massima di mt. 1.40 x mt. 1.40 e di mt. 1.50 x mt. 1.50 per i diversamente abili, e dovranno essere dotate di basamento in legno poggiate



direttamente sull'arenile. Le cabine dovranno inoltre essere raccordate tra di loro e con il lido tramite percorso pedonale in legno o altro materiale idoneo termorifrangente. La parte interna delle cabine potrà essere rivestita con altri materiali idonei a garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. Le cabine dovranno essere posizionate solo lungo la perpendicolare alla battigia/viabilità dell'area della struttura in modo tale da non creare una barriera visiva e continua precludendo la visibilità. Dovranno comunque essere smontate a fine stagione. Siano esse autorizzate con CDM annuale o con CDM stagionale. Vedi allegato "20STPMC".

- e. Deposito: è facoltativo l'inserimento di un deposito, utilizzabile per il ricovero delle attrezzature dello stabilimento balneare stesso. Può avere collocazione sia interna o adiacente alla struttura centrale o autonoma rispetto ad essa. La copertura può essere a falde o curva con altezza massima di mi 3,00. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo, vedi allegato "20STPMC".
- f. Docce: le docce e/o box acqua calda sono consentite in prossimità delle cabine. La copertura potrà essere a falde inclinate o curva e l'altezza massima consentita sarà di mi 2,50. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo, vedi allegato "20STPMC".
- g. Servizi igienici: è obbligatorio per ogni concessione balneare l'inserimento di un blocco servizi igienici, costituiti da 2 wc con antibagno e n. 1 wc apposito per disabili. Possono avere collocazione interna o adiacente alla struttura centrale o autonoma rispetto ad essa. Se il blocco servizi igienici è costituito da un corpo di fabbrica autonomo la copertura sarà a falde inclinate o curve e l'altezza massima di mi 2,50. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo, vedi allegato "20STPMC".
- f. I colori utilizzabili sono riportati nell'allegato "E" alle presenti norme.
- h. Non è consentita la realizzazione di percorsi, pedane, piazzali, ecc., realizzati in battuto di cemento e pavimentati in opera e con materiale diverso da doghe di legno o altri elementi posate a secco, vedi allegato "20STPMC".

Anche per le CDM adeguate è previsto:

- all'interno degli specchi acquei antistanti le aree in concessione per la balneazione sono consentite, senza pregiudicare, la libera balneazione e/o le CDM destinate alla balneazione, limitrofe, installazioni temporanee, galleggianti e non (piattaforme, palafitte ecc.), previo nulla osta dall'Autorità marittima e dall'Amministrazione regionale competente;
- nell'ambito della propria area in concessione, i titolari potranno prevedere delle aree opportunamente recitate nelle quali potranno essere tenuti gli animali d'affezione dei clienti dello stabilimento (programma Dog beach – art. 38), previa autorizzazione comunale, sanitaria, nulla osta dell'Autorità marittima e



dall'Amministrazione regionale competente. I concessionari e/o gestori, dovranno altresì garantire la sicurezza e l'igiene dell'arenile secondo le vigenti normative.

- 3) Le strutture - Stabilimenti balneari - sono classificati dal Comune in base a punteggi di qualità, calcolati in stelle marine da (1 a 4 Super), in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi (riportati nell'allegato "C"), relativi sia alla sistemazione dell'area, alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte. Uno stabilimento per essere classificato nel modo suddetto deve possedere tutti e nove i requisiti obbligatori (alcuni dei quali differenziati secondo apposita scala) ed un numero variabile tra i sedici requisiti facoltativi.
- 4) E' fatto obbligo alle strutture balneari esistenti a carattere turistico-ricettivo, di dedicare nel rispetto delle presenti norme, almeno il 5% dell'intera area in concessione a giardini fioriti e/o aree verdi, secondo uno schema preventivamente autorizzato dall'Ufficio tecnico comunale.
- 5) Le concessioni demaniali esistenti, che intendono promuovere un **"turismo accessibile"** mediante:
 - a) la realizzazione di percorsi facilitati posizionati direttamente sui tratti di spiaggia, a partire dalle aree di parcheggio esterno e/o lungomare, sino all'area ombrelloni e al bagnasciuga;
 - b) la dotazione di apposita sedia a ruote da spiaggia che permettano, con il sostegno del personale (o anche degli accompagnatori), l'accessibilità al mare e la possibilità di fare il bagno a persone con disabilità motoria, previo nulla osta dell'Autorità Marittima;
 - c) la dotazione di apposita piattaforma nel fondale con agganci al fine di seguire un percorso in acqua con la sedia a ruote, previo nulla osta dell'Autorità Marittima;
 - d) la dotazione di un corrimano per accedere in acqua come aiuto alle persone anziane o con difficoltà di deambulazione, previo nulla osta dell'Autorità Marittima;
 - e) la dotazione di apparecchiature elettroniche (walkie-talkie) da utilizzare in caso di richiesta di aiuto o necessità;
 - f) la presenza di operatori specializzati nell'intrattenimento e nella custodia di bambini, in un area dedicata e attrezzata dove saranno installate postazioni di gioco, senza barriere architettoniche;
 - g) spogliatoi, ombrelloni e lettini idonei;
 - h) potranno usufruire, oltre ai crediti previsti dalla Legge n° 106 del 29/07/2014 e succ. mod. e int., anche di ulteriori sgravi sui tributi locali, da definire mediante specifico regolamento Comunale.



Art. 22 – Nuove concessioni demaniali per solo ombreggio

- 1) In ambito uno, è prevista una nuova concessione demaniale marittima a supporto di attività ricettiva alberghiere presenti nella Città di Soverato, inerente servizi di balneazione. Essa è una fascia il cui limite a mare coincide con la delimitazione della fascia di arenile libero, il limite a monte coincide con il limite del Lungomare. L'area potrà essere attrezzata solo per posa ombrelloni, sdraio, lettini, torretta di avvistamento per gli addetti alla vigilanza e salvataggio a mare, un servizio docce e servizi igienici. Inoltre all'interno della stessa area dovrà essere garantito un percorso pedonale, parallelo alla litoranea, di libero accesso ai bagnanti e ai soccorsi per una larghezza pari a 5.00 m. All'interno delle CDM è vietata la possibilità di creare qualsiasi tipo di volume compresi pergolati ombreggianti.
- 2) In ambito tre, è prevista una nuova concessione demaniale marittima per il solo ombreggio sull'arenile. Essa è una fascia variabile, il cui limite a mare coincide con la delimitazione della fascia di arenile libero e il limite a monte coincide con il limite del demanio marittimo/opere di difesa. L'area potrà essere attrezzata solo per posa ombrelloni, sdraio, lettini, torretta di avvistamento per gli addetti alla vigilanza e salvataggio a mare, un servizio docce e servizi igienici. Inoltre all'interno della stessa area dovrà essere garantito un percorso pedonale, parallelo alla litoranea, di libero accesso ai bagnanti e ai soccorsi per una larghezza pari a 5.00 m. All'interno delle CDM è vietata la possibilità di creare qualsiasi tipo di volume compresi pergolati ombreggianti.
- 3) Le nuove concessioni demaniali, che intendono promuovere un **"turismo accessibile"** mediante:
 - a) la realizzazione di percorsi facilitati posizionati direttamente sui tratti di spiaggia, a partire dalle aree di parcheggio esterno e/o lungomare, sino all'area ombrelloni e al bagnasciuga;
 - b) la dotazione di apposita sedia a ruote da spiaggia che permettano, con il sostegno del personale (o anche degli accompagnatori), l'accessibilità al mare e la possibilità di fare il bagno a persone con disabilità motoria, previo nulla osta dell'Autorità Marittima;
 - c) la dotazione di apposita piattaforma nel fondale con agganci al fine di seguire un percorso in acqua con la sedia a ruote, previo nulla osta dell'Autorità Marittima;
 - d) la dotazione di un corrimano per accedere in acqua come aiuto alle persone anziane o con difficoltà di deambulazione, previo nulla osta dell'Autorità Marittima;
 - e) la dotazione di apparecchiature elettroniche (walkie-talkie) da utilizzare in caso di richiesta di aiuto o necessità;
 - f) la presenza di operatori specializzati nell'intrattenimento e nella custodia di bambini, in un'area dedicata e attrezzata dove saranno installate postazioni di gioco, senza barriere architettoniche;
 - g) spogliatoi, ombrelloni e lettini idonei;
 - h) percorsi tattili;



- i) potranno usufruire, oltre ai crediti previsti dalla Legge n° 106 del 29/07/2014, anche di ulteriori sgravi sui tributi locali, da definire mediante specifico regolamento Comunale.

Art. 23 – Aree in concessione da adeguare

- **soppresso**a seguito di contenzioso instaurato tra il titolare della CDM n. 12 e l'Amministrazione della Città di Soverato, depositato presso il TAR Catanzaro nel giugno del 2018. Pertanto, al fine di evitare ulteriori ostacoli all'interesse collettivo, ogni indicazione progettuale ed di indirizzo inerente la CDM n. 11, 12 e 13, viene omessa in attesa che il TAR Calabria – sez. di Catanzaro si esprima. La CDM n. 12 viene evidenziata con il tratto ---- "contenzioso" ----- così come richiesto dall'art. 12 – comma 2 – punto IV - della Legge Regionale 21 dicembre 2005, n. 17.
- Per la CDM 25, viene stabilito; poiché con l'intervento di difesa costiera a seguito dell'installazione dei cosiddetti "pennelli", l'arenile ha incrementato la sua estensione anche in termini volumetrici; l'Ufficio tecnico del comune ogni inizio stagione balneare, constati la fruibilità dell'area antistante lo stabilimento. In caso positivo la CDM 25, dovrà rientrare nella sua posizione originaria. Attraverso lo spostamento della zona adibita a "posa ombrelloni e sdraio" dalla posizione **attuale** e quella **originaria** come da Concessione demaniale marittima rilasciata dalla Regione Calabria, con le dimensioni e le forme planimetriche regolarmente autorizzate.
 - Fin quando tale fruizione, per la stagione balneare non sarà "certificata", l'area discussa resterà assegnata alla CDM 25 così come riportata nell'elaborato "13CZU".
 - Nel caso venga ad essere "certificata" la fruizione dell'area antistante lo stabilimento balneare della CDM 25, la spiaggia "oggi" occupata dalla CDM 25, per la posa ombrelloni e sdraio, diverrà "spiaggia libera".

Art. 24 – Spiaggia libera

- 1) In questa zona non è ammesso il rilascio di concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione.
- 2) Durante il giorno, possono essere utilizzati ombrelloni, sedie a sdraio o altre attrezzature che dovranno essere rimosse al tramonto del sole (con l'esclusione dei corridoi di accesso al mare).
- 3) Sono sempre ammesse strutture quali torrette di avvistamento, aree attrezzate per il soccorso, servizi per la sicurezza attivi e passivi per la pubblica incolumità di competenza dell'Ente o di struttura all'uopo delegata, da collocarsi stagionalmente al fine di migliorare anche la sorveglianza della balneazione. Per tali servizi di sicurezza è obbligatoria la segnaletica, da realizzarsi senza opere di fondazione.



- 4) L'Amministrazione Comunale è tenuta a curare periodicamente la pulizia di tali tratti di spiaggia.
- 5) L'Amministrazione Comunale dovrà assicurare l'agevole accessibilità della spiaggia libera anche a soggetti diversamente abili.
- 6) Compatibilmente con l'orografia dei luoghi e con le concessioni demaniali esistenti, è previsto un percorso di accesso al mare almeno ogni 200 m di fronte mare, vedi allegato "18CAP".
- 7) Tale zona potrà essere utilizzata dall'Amministrazione Comunale, o altro soggetto da essa autorizzato, occasionalmente per attività di animazione culturale, sociale, ricreativa e sportiva per non più di 10 giorni, e anche con la sola installazione temporanea di attrezzature.

Le attività e le attrezzature consentite in tale zona, da disciplinare con specifica convenzione, sono le seguenti:

- a) *musica*: concerti e intrattenimenti di musica classica, jazz, pop e acustica, concerti bandistici e corali;
 - b) *teatro*: spettacoli teatrali, teatro per bambini, teatro di strada e teatro comico, teatro di burattini e di figura;
 - c) *cinema*: rassegne cinematografiche, festival e proiezioni;
 - d) *arte e cultura*: mostre, seminari/incontri, rassegne di poesia, presentazioni di libri e letture;
 - e) *animazione*: animazione per i bambini, per i giovani, per le famiglie e gli anziani, spettacoli di strada;
 - f) *sport*: tornei e manifestazioni sportive, gare, esibizioni, tempo libero;
 - g) *eventi*: feste in spiaggia, eventi aziendali, matrimoni in spiaggia;
 - h) *attrezzature*: stand, ombreggianti a servizio della pratica sportiva, esclusivamente realizzati con manufatti precari e temporanei.
- 8) Qualunque utilizzazione che preveda la realizzazione di strutture e/o servizi minimi non potrà essere svolta nella fascia di balneazione e che qualora si protragga per un periodo di più giorni o abbia finalità di lucro, dovrà essere disciplinata mediante rilascio di Concessione Demaniale Marittima.

Art. 24 bis – Fascia di battigia

1. Tale fascia è la parte di arenile a diretto contatto con la battigia, che deve avere una profondità minima non inferiore a m 5,00. Destinata alla libera circolazione pedonale. In tale fascia non è ammesso alcun corpo edilizio, attrezzatura o impianto sia fisso che stagionale.



Art. 25 – Aree per la sosta e lo stazionamento libero delle imbarcazioni

- 1)soppresso.....

Art. 26 – Aree per la sosta e lo stazionamento delle imbarcazioni destinati alla piccola pesca costiera (destinati a cooperative, imprese e pescatori professionisti)

- 1) L'area è destinata alle cooperative, impresa da pesca o pescatore professionista svolta quale attività principale e regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese da pesca e nel Registro dei pescatori professionisti, rilasciato dalla competente Autorità Marittima.
- 2) Comprende un'area destinata a scivolo per alaggio e stazionamento imbarcazioni, verricelli su basi rimovibili, un piccolo chiosco destinato a mercato del pesce, e tutte le altre attrezzature.
- 3) Tutte le operazioni di sosta, stazionamento, alaggio e varo delle imbarcazioni, devono essere eseguite in condizioni di massima sicurezza per l'incolumità pubblica, degli addetti ai lavori e deve essere evitata qualsiasi forma di inquinamento dell'arenile e dello specchio acqueo antistante.
- 4) Adeguati sistemi di smaltimento dei rifiuti, ivi compreso lo smaltimento di oli, acque oleose e attrezzature da pesca, prevedendo e individuando specifiche isole ecologiche per la raccolta e successivo smaltimento in sinergia con la Società di gestione dei rifiuti solidi della Città di Soverato.
- 5) Piccole strutture e punti di incontro per ospitare e promuovere l'attività di pesca-turismo.
- 6) Tali aree dovranno essere utilizzate e gestite secondo le previsioni di apposito regolamento comunale, se non già in essere, adeguandolo alle previsioni del presente PCS.
- 7) L'area secondo l'ingombro riportato nell'allegato "13CZU2" dovrà essere opportunamente delimitata da apposita recinzione, vedi allegato "20STPMC".
- 8) Nel prospiciente specchio acqueo antistante l'area di cui al presente articolo vi è l'obbligo di realizzare, senza pregiudicare le aree limitrofe destinate alla libera balneazione e le CDM destinate alla balneazione, a carico del Comune ovvero dell'utilizzatore di detta zona di arenile, un apposito corridoio di lancio e atterraggio previo nulla osta preventivo dell'Autorità Marittima competente per territorio. Tali corridoi di lancio e atterraggio dovranno essere installati conformemente ai dettami della vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dalla locale Capitaneria di Porto.
- 9) Tale area manterrà la sua attuale destinazione, come da CDM rilasciata, fino alla realizzazione della "struttura portuale turistica" prevista nella zona a SUD. Dopodiché diverrà spiaggia libera destinata alla balneazione. Tutte le imbarcazioni dovranno essere -tutte- allocate presso l'area portuale nelle zone che saranno opportunamente loro assegnate.



Art. 27 – Area da destinare a “struttura portuale turistica”

- 1) In ambito uno, zona sud, a confine con il Comune di Satriano, è prevista un area da destinare a “porto e approdo turistico”. L’opera dovrà essere realizzata ai sensi del D.P.R. 2/12/1997 n. 509 a seguito della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell’art. 5 dello stesso D.P.R.
- 2) L’arenile interessato è destinato a spiaggia libera fino alla realizzazione della struttura portuale.
- 3) Tutte le strutture previste nell’area portuale dovranno essere preventivamente Autorizzate, su apposita richiesta corredata da progetto esecutivo, dal Settore Opere Marittime della Calabria (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria – sede di Reggio Calabria).

Art. 28 – Area ludica

- 1) In ambito uno, le attività ludiche, originariamente, sono state trasferite sempre in ambito uno, a monte delle aree balneari, e sempre in area demaniale, come riportato nell’allegato “13CZU”, e secondo le prescrizioni e avvertenze contenute nella concessione demaniale già rilasciata. Le attività ludiche comunque:
 - a. dovranno presentare le caratteristiche di amovibilità;
 - b. all’interno delle proprie aree in concessione è vietata la vendita e la somministrazione di alimenti;
 - c. è consentita il posizionamento di piccolo chiosco amovibile da utilizzare come ufficio, biglietteria, deposito, wc fruibile anche da persone con ridotte capacità motorie (in questo caso la sua ubicazione dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Ufficio tecnico comunale acquisiti i necessari pareri e autorizzazioni);
 - d. le recinzioni delle aree in concessione dovranno conformarsi alle presenti norme, vedi allegato “20STPMC”.
 - e. i concessionari dovranno garantire, la cura, la manutenzione e il mantenimento delle aree verdi, al contorno e nelle vicinanze, dell’area in concessione.
- 2) Le concessioni a carattere ludico-ricreativo hanno facoltà di trasformare la concessione da stagionale ad annuale a condizione che la struttura rimanga in attività per tutto l’anno solare -12 mesi- per le finalità ludico-ricreativo, secondo quanto riportato nel successivo art. 46.
- 3) La dislocazione delle attrezzature ludiche dell’attività, all’interno dell’area demaniale, dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Ufficio tecnico comunale nel rispetto delle norme urbanistiche, sanitarie, ambientali, di sicurezza e soprattutto della vegetazione esistente.



Art. 29 – Trasformazione e ampliamento di concessioni demaniali esistenti per finalità turistico-ricettiva.

- 1) In ambito uno, su via Cristoforo Colombo, è prevista la trasformazione dell'attuale CDM 54 con finalità a verde privato, in CDM con finalità turistico-ricettiva, da realizzarsi secondo i seguenti parametri e nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche, sismiche, demaniali, ambientali e sanitarie:
 - a. la Superficie Coperta della struttura potrà avere un rapporto max dell'area in concessione pari al 10% e max un livello fuori terra. Dal computo della superficie coperta devono escludersi le pavimentazioni esterne e i tavolati ancorché soprelevati utilizzati come spazi all'aperto. Gli ambienti destinati a ristoro, direzione e servizi, dovranno avere un'altezza utile minima di mt. 3.00;
 - b. la struttura, di tipo amovibile, dovrà avere un tetto a falda o curva. L'altezza massima al colmo potrà essere di 4.50 mt. Sul tavolato impermeabilizzato o meno vi è la possibilità di utilizzare le tegole canadesi debitamente completati dagli elementi accessori di finitura. I colori utilizzabili sono quelli in sintonia con l'ambiente circostante;
 - g. non è consentita la realizzazione di percorsi, pedane, piazzali, ecc., realizzati in battuto di cemento e pavimentati in opera e con materiale diverso da doghe di legno o altri elementi posate a secco.
- 2) In ambito uno, su via Cristoforo Colombo, è previsto in sintonia con le tipologie al contorno, l'ampliamento in elevazione, max due livelli fuori terra, della CDM 52, nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche, sismiche, demaniali, ambientali e sanitarie vigenti.
- 3) In ambito uno, su via Cristoforo Colombo, è previsto in sintonia con le tipologie al contorno, l'ampliamento in elevazione, max due livelli fuori terra, della CDM 53, recuperando a fini turistico-ricettivi l'attuale tettoia di copertura, nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche, sismiche, demaniali, ambientali e sanitarie vigenti.
- 4) In ambito uno, su via Cristoforo Colombo, è previsto in sintonia con le tipologie al contorno, l'ampliamento in elevazione, max due livelli fuori terra, della CDM 58, nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche, sismiche, demaniali, ambientali e sanitarie vigenti. Nello specifico la CDM 58, ricade parte in area demaniale e parte in area urbana (quindi non disciplinabile dal Piano Spiaggia Comunale). Pertanto è necessario che per la porzione ricadente in area urbana, il redigendo Piano Strutturale Comunale, al fine di realizzare un progetto unitario, condivida le stesse previsioni.

Le previsioni per tali aree e CDM, dovranno essere recepite e contenute nel Piano Strutturale Comunale, in mancanza delle quali non potranno essere attuate.



Art. 30 – Chiosco INFOPOINT

- 1) In ambito uno è prevista la realizzazione di un chiosco INFOPOINT (informazioni turistiche), vedi all'allegato "13CZU".
- 2) Tale chiosco e gestione potranno essere gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale e/o in base alle norme vigenti previo rilascio di regolare Concessione Demaniale Marittima.
- 3) Le dimensioni e la tipologia dei chioschi, ricompresi in area demaniale, saranno normate dal Piano del Commercio in corso di formazione da parte dell'Amministrazione comunale. Mentre i materiali e i colori dovranno uniformarsi alle presenti norme.
- 4) La struttura dovrà presentare le caratteristiche di amovibilità.

Art. 31 – Chioschi fieristici e chioschi per la sola vendita

- 1) In ambito uno, come riportato nell'allegato "13CZU" sono state individuate delle aree per il posizionamento di chioschi fieristici e per la sola vendita di bibite senza somministrazione, che potranno essere gestite dal Comune direttamente o tramite soggetti privati individuati in base alle norme vigenti con apposita convenzione previo rilascio di regolare Concessione Demaniale Marittima.
- 2) Le dimensioni e la tipologia dei chioschi, ricompresi in area demaniale, saranno normate dal Piano del Commercio in corso di formazione da parte dell'Amministrazione comunale. Mentre i materiali e i colori dovranno uniformarsi alle presenti norme.
- 3) Le strutture dovranno presentare le caratteristiche di amovibilità.
- 4) L'occupazione, la modalità e i criteri commerciali di tali aree, da parte di privati, dovrà essere regolamentata e autorizzata in applicazione del normativa in corso di definizione da parte dell'Amministrazione comunale.
- 5) Ulteriori strutture oltre quelle individuate nell'elaborato di progetto, potranno eventualmente essere installate durante particolari ricorrenze e manifestazioni, per la durata massima di quindici giorni e/o in base alla permanenza stabilita con il nuovo Regolamento sul "commercio" in corso di definizione da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 32 – Specchi acquei

- 1) La struttura balneare esistente, ambito uno, due e tre, che intende adeguarsi immediatamente o nella prima stagione utile dopo l'adozione del PCS, ai contenuti delle presenti norme, potrà richiedere in concessione, uno specchio acqueo antistante l'area già in concessione (corridoio di lancio, campo boe, piattaforma galleggiante, ecc.) senza pregiudicare, la libera balneazione e/o le CDM destinate alla balneazione, limitrofe. Previo preventivo nulla osta dell'Autorità Marittima competente per territorio e



salvo ulteriori limitazioni e/o vincoli imposti dalla Soprintendenza Archeologia della Calabria e dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro - Cosenza e Crotone.

Per l'esatta perimetrazione e ubicazione cartografica, attuale e futura, di tale uso si rimanda all'allegato "26WGS". Mentre per quelle non ricomprese, sarà necessario una programmazione di dettaglio generalizzata al fine di evitare delle interferenze tra e con le attività balneari.

Art. 33 – Gavitelli

- 1) Negli specchi acquei antistanti le "CDM" e la "spiaggia libera", in conformità ai dettami dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dalla locale Capitaneria di Porto, è consentito l'installazione di singoli gavitelli, previo nulla osta dell'Autorità marittima.
- 2) Sul gavitello dovranno essere riportati gli estremi identificativi dell'autorizzazione.
- 3) La posizione dei punti di ormeggio deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza, dei valori paesaggistico ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle acque nonché degli altri usi del litorale. Le caratteristiche costruttive devono tenere conto della profondità e della peculiarità del sedime, nonché delle correnti, dei venti e delle onde caratteristiche del sito e nel rispetto delle caratteristiche di segnalazione e sicurezza della navigazione, sia diurna che notturna, prescritte dalle vigenti norme e disposizioni in materia.

E' sottinteso che la possibilità che si offre ai Concessionari nel richiedere l'installazione di gavitelli secondo le precedenti disposizioni rimane puramente programmatica, in quanto, al fine di evitare interferenze con i "bagnanti" e per un corretto utilizzo del "mare", si rimanda ad uno studio di dettaglio a supporto del presente Piano Comunale Spiaggia.

Art. 34 – Corridoi di lancio e atterraggio

- 1) Per "corridoio di lancio e atterraggio" si intende la zona di mare perpendicolare alla linea di costa, utilizzata dalle unità navali a motore o a vela per raggiungere le spiagge o le scogliere ovvero i limiti esterni della zona riservata alla balneazione.
- 2) Nelle aree in concessione balneare in cui sia previsto l'arrivo e la partenza di unità da pesca, da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e delle tavole a vela, e/o dove viene praticata attività serfistica, i concessionari sono obbligati a predisporre un corridoio di lancio e atterraggio.



- 3) Tutte le aree adibite o da adibire a posizionamento di pontili, rimessaggio o ammaraggio/atterraggio dovranno obbligatoriamente dotarsi del corridoio di lancio e atterraggio.
- 4) Per quanto concerne le singole CDM, balneari, il posizionamento del corridoio in parola rimane una facoltà, che, qualora esercitata, deve rispettare sempre e comunque le disposizioni previste nel provvedimento ordinatorio emanato dalla locale Capitaneria di Porto. L'ubicazione di tale corridoio non deve creare pregiudizio alla libera balneazione (spiaggia libera) e/o alle CDM destinate alla balneazione, limitrofe.
- 5) Ogni gavitello delimitante dovrà riportare la dicitura "Corridoio lancio natanti – vietata la balneazione". Tale dicitura dovrà, inoltre, essere riportata su apposito cartello posto sulla spiaggia in corrispondenza del corridoio di lancio. La suddetta dicitura (tradotta in almeno tre lingue della CE) deve essere riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.
- 6) Il corridoio di lancio e atterraggio dovranno avere le caratteristiche definite dal provvedimento ordinatorio emanato dalla locale Capitaneria di Porto, salvo ulteriori limitazioni e/o vincoli imposti dalla Soprintendenza Archeologia della Calabria, dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro - Cosenza e Crotone.

Per l'esatta perimetrazione e ubicazione cartografica di tale uso si rimanda all'allegato "26WGS".

Art. 35 – Installazioni temporanee: pontili mobili, piattaforme, galleggianti, campi boa, ecc

- 1) In ambito tre, nei pressi del Torrente Soverato (Belframe), sono esistenti delle CDM balneari destinate a punti di alaggio barche. Per tali CDM è prevista l'installazione di pontili mobili, gavitelli e campi boa. Le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune previo nulla osta dell'Autorità marittima e/o dall'Amministrazione regionale competente, salvo ulteriori limitazioni e/o vincoli imposti dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro - Cosenza e Crotone.
- 2) L'ubicazione di tali installazioni non deve creare pregiudizio alla libera balneazione e/o alle CDM destinate alla balneazione, limitrofe.
- 3) Le aree suddette potranno dotarsi di un chiosco in legno delle dimensioni di 5.00 x 5.00 x 3.00 m, di tipo smontabile, su base esclusivamente in legno, per le necessità accessorie e complementari all'attività ammessa, salvo che il concessionario non sia dotato nelle



vicinanze di struttura simile, nel qual caso la suddetta costruzione non è ammessa. Il chiosco dovrà avere le caratteristiche fisiche e tecniche descritte nelle presenti norme.

- 4) Le prescrizioni e le eventuali caratteristiche delle installazioni di cui al presente articolo saranno definite tramite preventivo nulla osta rilasciato dalla locale Autorità Marittima, nonché dovranno rispettare eventuali previsioni già presenti all'interno delle Ordinanze emanate in materia dalla stessa Autorità.
- 5) Tutte le strutture delle opere galleggianti in funzione della loro specifica destinazione d'uso, ivi comprese i sistemi di ancoraggio (corpi morti, sistemi di catenarie, collegamenti, ecc.) dovranno essere preventivamente Autorizzate dal Settore Opere Marittime della Calabria (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria – sede di Reggio Calabria), su apposita richiesta corredata da progetto esecutivo.

Per l'esatta perimetrazione e ubicazione cartografica di tale uso si rimanda all'allegato "26WGS".

Art. 36 – Area destinata a camping

- 1) In ambito uno, è stata individuata un'area per camping per il soggiorno e la sosta di turisti prevalentemente provvisti di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, roulotte e/o camper, purché trasportabili dal turista per vie ordinarie senza ricorrere a trasporto eccezionale, dotate delle indispensabili attrezzature e servizi nonché delle necessarie infrastrutture. E' consentita l'istallazione di piccoli prefabbricati in legno da destinare esclusivamente a servizi del tipo bungalow, semplicemente poggiate al suolo senza piattaforma in calcestruzzo. Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 17/05, la concessione per la realizzazione e l'esercizio dei campeggi non può consentire manufatti e prefabbricati, container, case mobili su ruote o su ancoraggi di supporto che possano essere adibiti ad abitazione anche precaria. Inoltre, gli spazi eventualmente destinati a camper e roulotte devono essere distinti da quelli destinati a tende e servizi/bungalows. Gli interventi in tali zone si attuano per iniziativa privata o pubblico/privata previa presentazione di un progetto unitario che preveda la sistemazione dell'intera area, e devono attenersi alle seguenti prescrizioni, o a limitazioni più restrittive in funzioni del redigendo PSC e/o PRG vigente:
 - Indice di copertura = 0,25 mq/mq;
 - H max manufatti = 3,00 ml;
 - Dist. min. tra manufatti = 10,00 ml;
 - Dist. min. dai confini = 5,00 ml;
 - Dist. min. dalle strade esterne all'area = 10,00 ml;
 - Copertura arborea = non inferiore al 80% dell'area in concessione e comunque nel rispetto delle preesistenze.



- 2) Sono ammessi, per ogni concessione, manufatti per uffici, bar, bagni e attrezzature a servizio del camping.
- 3) I soggetti proponenti sono tenuti alla presentazione uno specifico Progetto Unitario, dettagliato, di sistemazione dell'intero lotto che comprenda:
 - a) la riqualificazione ambientale e paesaggistica mediante il reinserimento o l'integrazione di specie arboree ed arbustive della macchia mediterranea e/o di specie arboree scelte tra le colture che tradizionalmente si rilevano nell'area;
 - b) la sistemazione a verde ornamentale secondo le indicazioni del presente PCS;
 - c) la sistemazione complessiva dell'area distinguendo tra gli spazi per campeggiatori con tenda, gli spazi per i servizi/bungalows, le aree sosta camper, i servizi comuni.
- 4) I manufatti avranno caratteristiche tipologiche conformi a quanto prescritto nel presente PCS; sul piano architettonico – compositivo, per le strutture di servizio/bungalows non potranno essere adottate strutture prefabbricate con tipologia e forme tipo baita di montagna, i manufatti, dovranno invece preferibilmente, ispirarsi alle forme della tradizione locale e mediterranea. Per le recinzioni dell'area non potranno in nessun caso essere realizzati muri in cls in opera e prefabbricati. L'area attrezzata destinata alla sosta esclusivamente temporanea di camper o roulotte non potrà occupare una superficie superiore al 20% del lotto, e dovrà essere improntata all'ordine ed al decoro. I manufatti dovranno integrarsi con il resto della zona alberata litoranea che dovrà essere destinata allo svolgimento di attività all'aperto, realizzazione aree svago, picnic a servizio del camping, o per la sistemazione delle tende.
- 5) Per la sua realizzazione si rimanda ad uno studio di "dettaglio", in sincrono con il redigendo PSC, dove tutte le opere e le strutture essenziali per la realizzazione dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, e, approvati dagli Organi competenti previa nulla osta degli Enti e Autorità preposti.

Art. 37 – Passeggiata a mare

- 1) In ambito tre, è prevista la realizzazione di una passeggiata che collega il camminamento già esistente su via dell'Ippocampo fino al torrente Beltrame*"camminamento litoraneo nord-sud / Ancinale-Beltrame / Città antica – Città moderna"*..... La stessa insiste sia in area demaniale che privata, pertanto è necessario che il redigendo PSC condivida tale proposta per permettere la sua totale realizzazione.
- 2) La passeggiata è un percorso di larghezza massima pari a mt 2,50 destinato alla mobilità dolce, al transito dei pedoni e dei ciclisti. Tale percorso, con il sistema di discese a mare, consentirà alla Città di garantire l'accessibilità alle strutture ed alla spiaggia alle persone diversamente abili ed ai non vedenti. Il percorso dovrà, infatti, avere caratteristiche tali da consentire il facile accesso alle persone con ridotta o impedita capacità motorie, potrà essere pavimentato con assi in legno e con l'uso di materiali eco-compatibili. Nella scelta



del materiale e delle diverse soluzioni progettuali dovrà essere fatta particolare attenzione all'inserimento paesaggistico ed alla riduzione dell'impatto ambientale dell'intervento, facendo ricorso preferibilmente a manufatti idonei. L'infrastruttura e la pavimentazione dovranno possedere caratteristiche tali da permettere la eventuale remissione della zona in pristino stato. Nella zona dei massi di protezione, al fine di consentire la continuità del percorso è prevista il collegamento in sopraelevato, tipo palafitte. Il percorso dovrà essere dotato di elementi di arredo, verde e cartellonistica informativa e turistica.

- 2.1) Lo sviluppo planimetrico della "passeggiata a mare" rappresenta una previsione progettuale e di indirizzo nell'interesse pubblico. La sua posizione nella rappresentazione nel PCS è ricompresa in taluni casi al limite con la dividente demaniale, ma comunque sempre in ambito demaniale, mentre in altri interessa la proprietà privata, fuori dal perimetro demaniale. Per questi ultimi, si rimanda al redigendo PSC, che "normerà" tali porzioni di aree seguendo l'iter di legge previsto.
3. Per la sua realizzazione si rimanda ad uno studio di "dettaglio", in sincrono con il PSC, dove tutte le opere e le strutture essenziali per la realizzazione dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, e, approvati dagli Organi competenti previa nulla osta degli Enti, dell'Autorità preposta e dal Settore Opere Marittime della Calabria (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria – sede di Reggio Calabria), su apposita richiesta corredata da progetto esecutivo.

Art. 38 – Dog beach

- 1) L'area, individuate all'interno degli stabilimenti esistenti e sulle aree di nuova concessione, è destinata alla fruizione della spiaggia da parte di utenti accompagnati da animali domestici o comunque di compagnia, previa autorizzazione comunale, sanitaria, dell'Autorità marittima e dall'Amministrazione regionale competente. La stessa dovrà essere dotata di idonee attrezzature per l'accoglienza in assoluta sicurezza degli animali, essere improntata all'ordine, alla pulizia ed al decoro. Non è ammessa l'accoglienza di animali inclusi tra quelli dichiarati pericolosi, né di animali selvatici. E' ammessa la realizzazione di un piccolo manufatto amovibile, da destinare allo svolgimento delle attività e che dovrà comprendere nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) superficie coperta del manufatto non superiore a 20 mq compresi i servizi igienici, escluse piccole tettoie;
 - b) sono assolutamente vietate operazioni di sbancamento, l'alterazione morfologica dell'arenile;



- c) materiali utilizzabili: legno, paglia, canne, creta e paglia, pavimentazioni; lastre di pietra semplicemente poggiata;
- d) altezza massima consentita: ml. 3.00.

Art. 39 – Aree verdi e aree verdi attrezzate

- 1) Individuano le aree destinate a spazi verdi e spazi verdi attrezzati, per lo svago, la pratica sportiva, il relax ed il riposo (verde sociale). Comprende tutte le aree verdi e della zona alberata litoranea, caratterizzate dalla presenza di verde, essenze vegetali, anche di alto fusto e dalla residua presenza di diverse specie arboree. Per dette aree sono vietati interventi di qualsivoglia natura che possano arrecare danno agli ecosistemi, e prevedano il taglio non autorizzato di alberi, se non quelle nel caso di piante morte, malate e dietro espressa autorizzazione degli Enti competenti nei termini di legge, in particolar modo la zona alberata litoranea in località Corvo, negli ultimi anni di gestione AFOR Calabria, è stata completamente abbandonata e lasciata alla crescita spontanea, incontrollata e selvaggia.

Sull'area sono ammessi interventi di iniziativa pubblica e privata, quest'ultima da assegnare tramite procedura comparativa ad evidenza pubblica da convenzionare con apposito atto; che con adeguati Progetti, dovranno espressamente prevedere:

- a) misure di tutela delle aree e dei caratteri di pregio paesaggistico ed ambientale;
 - b) la riqualificazione ambientale;
 - c) la valorizzazione delle aree tramite la bonifica ambientale e la pulizia;
 - d) il reintegro di specie arboree ed arbustive della macchia mediterranea, il rinfoltimento vegetativo;
 - e) la dotazione di elementi di arredo e di attrezzature per il tempo libero, lo svago e il gioco.
- 2) Per la sua realizzazione si rimanda ad uno studio di "dettaglio", in sincrono con il redigendo PSC, dove tutte le opere e le strutture essenziali per la realizzazione dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, e, approvati dagli Organi competenti previa nulla osta degli Enti e Autorità preposti.

Art. 40 – Strada di progetto

- 1) Il percorso, anche ciclabile, dovrà avere una larghezza costante di mt 8,00, si compone di una maglia che ricuce le aree costiere e della zona alberata litoranea con l'entroterra. Per detto intervento si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della Leg. Reg. 17/05, pertanto in fase di progetto ricadendo l'intervento all'interno della zona alberata litoranea si dovranno prevedere tutti gli interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione dell'impatto ambientale, evitando la pavimentazione a bitume, ed utilizzando materiale di



diverso tipo (pietra, laterizi, legno, etc.) maggiormente confacente con il carattere naturalistico dell'area.

- 2) Per la sua realizzazione si rimanda ad uno studio di "dettaglio", in sincrono con il redigendo PSC, dove tutte le opere e le strutture essenziali per la realizzazione dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, e, approvati dagli Organi competenti previa nulla osta degli Enti e Autorità preposti.

Art. 41 – Aree sportive

- 1) Comprende le aree demaniali destinare ad attività sportive, calcio/calciotto, basket, bocce, gestite direttamente dall'Amministrazione comunale o dati in gestione a Società sportive. Per dette aree se non già presenti sono consentite, la realizzazione di strutture amovibili di supporto alle attività sportive previste (spogliatoi, depositi, servizi igienici).
- 2) L'area destinata a campo di calcio/calciotto (Campo Nunzio Marino) potrà ospitare temporaneamente, nel rispetto delle norme sulla sicurezza, per un periodo di tempo limitato, di manifestazioni di pubblico spettacolo o intrattenimento o di eventi speciali, in proprio o da parte di privati, previo stipula di apposita convenzione, anche con l'installazione delle necessarie strutture, da montare immediatamente prima della manifestazione e smontare subito dopo. Le strutture a servizio di tali manifestazioni dovranno essere realizzati con elementi di facile rimozione, senza modificare e alterare lo stato dei luoghi.

Art. 42 – Lungomare e percorsi pedonali e carrabili a ridosso della litoranea

- 1) Si tratta del Lungomare Europa, Giovanni Paolo II e il tratto su via dell'Ippocampo. Su delle aree sono sempre ammissibili lavori manutentivi delle opere e delle strutture esistenti, nonché interventi di valorizzazione e riqualificazione, anche mediante ampliamenti degli stessi, che l'Amministrazione comunale intende perseguire al fine di migliorare l'offerta e la fruibilità turistica. Su detti tratti sono ammissibili il posizionamento di piccoli chioschi a carattere temporaneo.

Art. 43 – Parcheggi

- 1) Sono indicate quelle aree destinate alla sosta delle autovetture, cicli e motocicli. Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5 comma 12 del PIR, è prevista la riqualificazione e la sistemazione dei parcheggi esistenti e del tratto stradale asservito, nell'area a nord di Soverato, località San Nicola, nei pressi della CDM 4.



- 2) La progettazione a cura dell'Amministrazione comunale, potrà realizzarsi anche con il contributo economico e facoltativo delle CDM presenti nell'area.
- 3) Per la sistemazione dell'area si dovrà far ricorso esclusivamente a tecniche di ingegneria naturalistica, prevedendo l'inserimento nel verde e migliorando quello già esistente delle aree transito e di sosta, evitando la pavimentazione in bitume o calcestruzzo e preferendo:
 - sabbia terra stabilizzata;
 - ghiaia o pavimentazione in altro materiale naturale.La presenza della vegetazione ha lo scopo di contribuire al mantenimento di un livello di temperatura più basso nel parcheggio, evitando che l'area si surriscaldi a seguito dell'irraggiamento solare, regolando, inoltre, l'umidità dell'aria dando un apporto essenziale quando il clima è secco e asciutto. Le aree di sosta dovranno, inoltre, essere dotate di elementi di arredo urbano.

Art. 44 – Area archeologica

- 1) In ambito tre, nel tratto di mare antistante località san Nicola, è presente un vincolo archeologico imposto dal MBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) – Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria.
- 2) Tale vincolo prescrive:
 - a) che venga vietata la balneazione con bombole nell'area costiera della cava;
 - b) che venga vietata l'installazione di ulteriori stabilimenti balneari, oltre quelli già presenti;
 - c) che i lavori di manutenzioni ordinaria e straordinaria dei lidi già esistenti vengano sottoposti alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria;
 - d) che non venga apportata alcuna trasformazione o alterazione allo stato originario dei luoghi;
 - e) che venga vietato l'ancoraggio e lo stazionamento di imbarcazioni all'interno dell'area marina;
 - f) che venga vietata la pratica della pesca a strascico e ogni attività subacquea (pesca e immersioni con bombole);
 - g) che qualsiasi progetto di opere la cui realizzazione possa prevedere modifiche o interventi a carico della linea costiera e/o del tratto di mare in oggetto, venga sottoposto al preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza.
- 3) Lo specchio antistante la zona archeologica è normato da apposita Ordinanza emanata dalla locale Capitaneria di Porto. Ogni richiesta e/o utilizzo di tale area deve, attenersi alle indicazioni e/o prescrizioni in essa contenute previo nulla osta dell'Autorità marittima.
- 4) In data 04/01/2018 con parere n° 0000130, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Cz-Cs-Kr ha fornito chiarimenti circa la possibilità di ricomprendere all'interno



del vincolo stesso aree da destinare alla sola balneazione in quanto la vocazione di tale area era già esistente al momento dell'emanazione del vincolo.

Art. 45 – Parco Marino Regionale “baia di soverato”

- 1) In ambito uno, due e tre, nel tratto di mare antistante, è stato istituito e perimetrato dalla Regione Calabria il **“Parco Marino Regionale “baia di soverato”**.
- 2) In data 12/12/2017 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 138, è stato costituito l'Ente per i Parchi Marini Regionali.
- 3) Ad oggi, l'Ente **Parco Marino Regionale “baia di soverato”**, che avrà sede presso il Comune di Soverato, non ha completato il suo iter. Pertanto non risultano operativa nessuna indicazione/prescrizione particolare circa l'utilizzo dell'arenile prospiciente la “baia”.

Per l'esatta perimetrazione e ubicazione cartografica di tale uso si rimanda all'allegato “26WGS”.

Art. 46 – Uso destagionalizzato delle strutture

- 1) Non è ammesso l'uso destagionalizzato delle strutture in prossimità nelle aree definite pericolose o esposte al rischio idraulico come definito all'art. 14 delle presenti NTA.
- 2) Le CDM esistenti possono trasformare la concessione da stagionale ad annuale a condizione che la struttura rimanga in attività per tutto l'anno solare (12 mesi) per le finalità turistico-ricreative di cui all'art. 2 della Legge 17/2005. Previo parere vincolante da parte del Comune, degli Enti, delle Amministrazioni e delle Autorità competenti.
- 3) La domanda per la richiesta di destagionalizzazione della CDM deve essere obbligatoriamente corredata da una specifica “relazione tecnica” relativa allo studio meteo-marino con evidenziazione dell'onda sulla battigia” - (RUN-UP) - asseverata da Tecnico qualificato e abilitato.

Art. 47 – Aree che hanno perso la caratteristica di demanialità

- 1) Per tali aree la Città di Soverato, ha iniziato la procedura di sdemanializzazione (aree che non possono essere più utilizzate per il soddisfacimento di interessi collettivi), tramite censimento e verifica delle stesse. Appena si concluderà l'iter, di concerto con la Capitaneria di Porto si procederà alla sdemanializzazione delle stesse nei modi di legge.

Art. 47 bis – Individuazione e censimento aree demaniali occupate



- 1) L'allegato n.25 "SDE", individua e mappa tutti gli immobili ricompresi all'interno dell'area demaniale e/o che intersecano la dividente del SID. Nella fattispecie sono stati individuati immobili, porzioni di immobili, aree scoperte e coperte, prive di CDM e/o in contenzioso e/o con procedimenti in atto. I dati sono stati comparati tra il Catasto Urbano e il Catasto Demaniale (dati non allineati tra di loro), e i soli riferimenti del proprietario/occupante fornito dall'Ufficio demanio della Città di Soverato.

Art. 47 ter – Aree mercatali e fieristiche in ambito demaniale

Il presente articolo ha il solo scopo di individuare le aree destinate al commercio mercatale e fieristico, mentre per le norme di dettaglio, gli spazi, i canoni, gli ingombri, le caratteristiche tecniche delle strutture, e di tutte le altre regole di utilizzo degli spazi ricadenti in ambito demaniale, si rimanda al redigendo piano del commercio che dovrà disciplinare le varie attività anche in ambito demaniale.

- 1) In ambito demaniale, in area pubblica e/o in concessione alla Città di Soverato, tra Viale Kennedy, Via Cristoforo Colombo e Piazza Nettuno, si espleta l'attività mercatale e fieristica inerente la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande (operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale e/o già in possesso di CDM).
- 2) L'esercizio delle attività viene praticata per uno o più i giorni della settimana o del mese, e occasione delle festività, eventi e in particolari ricorrenze.
- 3) I soggetti abilitati all'esercizio del commercio itinerante che intendono esercitare l'attività sulle aree demaniali marittime della Città di Soverato, devono fare richiesta, nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento.



SEZIONE 3 - TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI E DEGLI IMPIANTI INSISTENTI SUL DEMANIO MARITTIMO

Art.48 - Caratteristiche generali

- 1) Considerata le peculiarità ambientali dei tratti di demanio della Città di Soverato. I manufatti architettonici, dovranno essere realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengano conto della morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti turistico - balneari della costa, facendo ricorso, prioritariamente a:
 - a) opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;
 - b) soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico, mediante l'utilizzo di energie alternative (ad esempio pannelli solari);
 - c) materiali ecocompatibili quali la pietra, l'argilla, il legno, il sughero.
 - d) dispositivi per il controllo e l'abbattimento degli agenti inquinanti sonori, luminosi, atmosferici dell'ambiente.
- 2) Viene ribadito l'obbligo per tutte le strutture di realizzare le costruzioni esclusivamente con opere amovibili così come definite al precedente art. 7.
- 3) Per tutti gli interventi edilizi, sull'arenile, le caratteristiche tecniche da rispettare sono contenute nell'art. 21. Specifiche motivazioni e destinazioni funzionali possono consentire richieste motivate di deroghe.

Art.49 - Caratteristiche tipologiche e tecnologiche dei manufatti

- 1) Le soluzioni proposte devono comunque rifarsi a quanto proposto in modo schematico nell'allegato "20STPMC" e cercare la qualità architettonica ed estetica dei manufatti in modo che il loro inserimento nell'ambiente circostante avvenga nel pieno rispetto del paesaggio.
- 2) La tinteggiatura ed i colori delle diverse strutture amovibili ed, in maniera coordinata, mobili deve rispettare una valida scelta cromatica, nel rispetto delle tabelle riportate nell'allegato "E".
- 3) Le pavimentazioni da realizzare per percorsi pedonali esterne possono essere:
 - a) in doghe di legno;
 - b) in materiali litoidi o lastre in cemento posate a secco.
- 4) Le pavimentazioni da realizzare per interni possono essere:
 - a) in doghe di legno o piastrelle di sughero;
- 5) I rivestimenti da realizzare per esterni possono essere:



- a) in legno opportunamente trattato;
 - b) con intonaci pigmentati lisci o rustici costituiti da malta di calce aerea tradizionale alla quale, durante l'impasto, vengono aggiunti pigmenti e/o inerti.
- 6) I rivestimenti da realizzare per interni possono essere:
- a) in piastrelle di maiolica o simili poste in opera su intonaco rustico;
 - b) intonaci con malte a base di calce idrauliche rivestiti con tinteggi a tempera o a base di calce;
 - c) in doghe di legno.
- 7) Le coperture a falde o curve possono realizzarsi:
- a) in multistrato marino adeguatamente impermeabilizzato;
 - b) in paglia o essenze vegetali.
- 8) Per le coperture a falde o curve i colori utilizzabili sono gli stessi utilizzati nelle facciate.
- 9) Le pluviali, le scossaline e le converse in tinta bianca o grigia.
- 10) Gli infissi sono da realizzare:
- a) in legno massello di essenze dure e resinose quali il castagno, il larice, il douglas, il rovere e potranno essere trattati con vernici o protetti con oli trasparenti. Sono comunque vietati gli infissi che abbiano come ultima finitura la sola zincatura o anodizzazione.

Art.50 - Percorsi di accesso al demanio

- 1) I percorsi pedonali e carrabili di accesso al Demanio sono indicati nella cartografia del PCS. Tali percorsi dovranno avere caratteristiche tali da consentire il facile accesso alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.
- 2) Non è ammessa l'apertura di accessi sul Demanio Marittimo, senza preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale, mentre sono sempre autorizzabili accessi pubblici con le modalità di percorsi pedonali, nel rispetto delle norme del presente Piano.
- 3) I percorsi pedonali di accesso al demanio ed alle attrezzature relative paralleli alla battigia devono avere una larghezza non inferiore a m 1,50, e non inferiore a m 1,20 quelli perpendicolari ad essa.
- 4) I percorsi pedonali di accesso sono di uso pubblico, attuabili mediante progetti esecutivi d'iniziativa pubblica o privata convenzionata.
- 5) Al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante le aree ricomprese nelle concessioni, anche al fine della balneazione, i concessionari hanno l'obbligo, già da subito, di individuare, localizzare e segnalare con



apposita cartellonistica, specifici varchi. Tali varchi vanno localizzati nell'area in concessione (sia per quelle già assentite che per le nuove) e devono avere una larghezza minima di m 1,50. In corrispondenza dei varchi i concessionari sono obbligati ad esporre un cartello avente formato cm 100 x 50 recante l'indicazione a caratteri cubitali "Ingresso Spiaggia Libera". Tale segnaletica deve essere realizzata senza opere di fondazione.

- 6) Al di fuori delle strade e delle vie che sono espressamente destinate a tale funzione è vietato l'accesso sull'arenile e al mare e l'attraversamento degli habitat costieri ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio o che non sia regolarmente autorizzato.
- 7) In particolare si osserveranno le seguenti prescrizioni minime:
 - a) *Piazzole e ombrelloni*: ogni stabilimento balneare dovrà prevedere almeno n. 2 piazzole accessibili dotate di ombrellone e tavolino. Queste vanno ubicate in adiacenza della passerella e il dimensionamento deve permettere lo stazionamento di una sedia a ruote e l'effettuazione di manovre di trasferimento dalla sedia al lettino prendisole. La dislocazione delle piazzole accessibili è opportuno sia pensata in diverse zone della spiaggia per offrire maggiori opzioni ai clienti ed evitare situazioni di emarginazione.
 - b) *Mobilità sulla spiaggia*: - *percorsi*: i percorsi pedonali interni all'arenile che collegano i diversi servizi (area ombrelloni, cabine, docce, servizi igienici, spogliatoi, mare, servizi di ristorazione e servizi di carattere ricreativo) dovranno essere accessibili e sicuri. I percorsi vanno tenuti sgombri da ostacoli e fonti di pericolo, rimuovendo periodicamente la sabbia o l'acciottolato poiché possono costituire ostacolo alla mobilità in particolare a persone su sedia a ruote. Il fondo dei percorsi può essere di diverso materiale purché risulti complanare, antisdrucciolevole, compatto, sicuro, fermo restando la facilità di manutenzione e la loro amovibilità. Le passerelle saranno realizzate preferibilmente in legno in legno o blocchi lapidei semplicemente poggiati; alternativamente utilizzando elementi modulari in plastica facilmente smontabili. La eventuale presenza di scanalature, sia in senso trasversale che longitudinale, non dovrà essere da intralcio (per disposizione ed ampiezza delle scanalature) alle ruote di una carrozzina. L'ampiezza dei percorsi dovrà essere almeno di 90 centimetri, per consentire il comodo passaggio di due persone o di una persona su sedia a ruote. Facoltativamente potranno essere predisposti degli ampliamenti fino a 150 centimetri per permettere il passaggio di una persona su sedia a ruote e una persona in posizione eretta, o il cambio di direzione a una persona su sedia a ruote.
 - c) *Accesso al mare*: dovrà essere garantita l'accessibilità al mare predisponendo un'apposita passerella retraibile che prolunghi i percorsi di accesso fino alla battigia. In maniera facoltativa gli stabilimenti potranno dotarsi di apposite sedia a ruote da spiaggia che permettano l'accessibilità al mare e la possibilità di fare il bagno a persone con disabilità motoria. In maniera facoltativa, l'accessibilità al mare potrà essere, inoltre, realizzata facendo proseguire il percorso in acqua e realizzando una piattaforma nel fondale con agganci per la sedia a ruote, la presenza di corrimano nel



percorso di ingresso in acqua potrà essere di valido aiuto alle persone anziane o con difficoltà di deambulazione per accedere al mare.

- d) *Percorsi tattili*: in maniera facoltativa saranno realizzati dei percorsi che garantiscano l'accessibilità ed un sufficiente autonomia alle persone con disabilità visiva, e che permettano di seguire quelle che vengono definite guide naturali quali ad esempio le pareti esterne di un edificio, una siepe, un muro continuo, in condizioni che non presentino possibili situazioni di pericolo. Possono risultare utili i percorsi tattili, dotati di sistemi di segnalazione tattile sul calpestio, per agevolare l'orientamento e la mobilità di persone non vedenti o ipovedenti. A queste segnalazioni va integrata la segnalazione di orientamento e informativa con pannelli, stampati e segnaletica di orientamento, tattile e visiva, in relazione alla complessità ed articolazione della struttura. Detti percorsi sono comunque non obbligatori, ed in loro assenza sarà cura del personale dello stabilimento garantire l'adeguata assistenza agli utenti non vedenti ed ipovedenti.

Art.51 – Recinzioni

- 1) Le recinzioni nuove o quelle oggetto di restyling, perpendicolari alla battigia, al fine di non costituire una barriera visiva, devono avere un'altezza inferiore a ml 1,00 ed essere realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali ad esempio il legno, la corda, sagola festonata; se realizzate in "verde" con la posa a dimora di siepi, alberelli, ecc. non possono superare l'altezza massima di ml 1,20. E' vietata la realizzazione di doppie recinzioni.
- 2) Le recinzioni di confine verso terra sia quelle nuove che quelle oggetto di restyling vanno realizzate con struttura e con altezza max pari a 1.50 m in modo da non pregiudicare la visibilità verso mare, e con impatto visivo minimo.
- 3) Le recinzioni di qualsiasi tipo e per qualsiasi scopo non debbono in alcun modo limitare, in nessun periodo dell'anno, l'accesso all'arenile e la relativa possibilità di uscirne a tutela anche della pubblica incolumità.
- 4) Le recinzioni di qualsivoglia area, privata (in prossimità del demanio) o demaniale sono sottoposte alla preventiva autorizzazione o concessione demaniale, e comunque devono rifarsi a quanto già detto al precedente punto 2.
- 5) Sono rigorosamente vietate recinzioni e/o delimitazioni di qualsiasi tipo, anche temporanee e/o con opere in verde, che impediscano il passaggio sugli spazi di transito verso la spiaggia.

Art.52 – Arredo urbano

- 1) Sarà compito dei progetti esecutivi pubblici e di quelli dei Concessionari definire i seguenti punti:



- a) la sistemazione delle aree di sosta e di parcheggio come definito con l'art. 42;
 - b) la sistemazione delle opere quali le panche, i cestini, le fontanelle, i corpi illuminanti e simili;
 - c) la sistemazione delle aree previste a verde;
 - d) la sistemazione della segnaletica e la cartellonistica.
- 2) La sistemazione delle aree di sosta e di parcheggio deve assicurare la totale permeabilità delle relative superfici da parte delle acque meteoriche; vanno escluse le pavimentazioni realizzate con conglomerati bituminosi.
 - 3) Le opere quali le panche, i cestini, le fontanelle, i corpi illuminanti tanto a servizio degli spazi pubblici quanto all'esterno delle strutture in concessione, dovranno essere di limitata incidenza ambientale, coniugando funzionalità e semplicità delle linee.
 - 4) In particolare gli apparati luminosi dovranno ispirarsi al criterio di una diffusione di fonti di ridotta intensità, evitando inquinamenti luminosi e abbaglianti con luci rivolte verso l'alto.
 - 5) La sistemazione e lo studio di caratteri adeguati per la segnaletica, sia di carattere ed interesse pubblico che quella per gli stabilimenti balneari e tutte le attrezzature in concessione in generale, deve considerare le esigenze della visibilità e chiarezza e contemporaneamente della non invasività.
 - 6) La sistemazione delle aree previste a verde è considerata nel successivo art. 53.

Art.53 – Il verde

- 1) Per quanto riguarda il verde di arredo, è opportuno l'utilizzo di elementi vegetali che mantengano l'equilibrio dell'ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale.
- 2) In particolare le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, tipiche dell'ambiente marino mediterraneo o comunque divenute tali, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, preferibilmente, le tecniche di xerogiardiniera, ovvero l'individuazione e l'uso preferenziale delle "xerofite", piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.
- 3) Gli spazi di pertinenza degli stabilimenti balneari esistenti dovranno essere adeguatamente sistemati a verde: i progetti del verde, se non già autorizzati, dovranno essere corredati da elaborati che illustrino in maniera dettagliata le sistemazioni esterne e le opere in verde previste.
- 4) E' vietato utilizzare alberi, arbusti, reti, cartelloni, paramenti ecc., a scopo di "mascherare" le strutture turistico-ricettive o altra CDM, impedendo di fatto, dalla via pubblica (lungomare), la visuale del mare e la percezione visiva della costa.
- 5) Le essenze da utilizzare per il verde sono suddivise in:
 - a) arbusti medio alti (h = 2-5-3 metri);



- b) arbusti medio bassi (h 0,5-5-1,5 metri);
 - c) cespugli bassi o siepi (h = 0,3-5-0,5 metri);
- ed hanno le funzioni di: difesa dal vento, dal sole e dal rumore, arredo di impianti balneari e di zone attrezzate, valorizzazione della biodiversità, sicurezza del transito pedonale.
- 5) L'elencazione di cui sopra vale anche per la messa a dimora di essenze nella spiagge libere e nei parcheggi pubblici e privati.
 - 6) Quanto sopra vale ai fini non solo botanici ma anche per la sicurezza del tratto pedonale negli spazi comuni immediatamente a ridosso degli stabilimenti balneari.
 - 7) Il Comune si riserva l'adozione di un più approfondito strumento di pianificazione paesaggistica che all'atto della sua approvazione potrà sostituire o integrare le indicazioni di cui al presente articolo.

Art.54 – Abbattimento delle barriere architettoniche

- 1) L'art. 23 della Legge 104/1992, e succ. mod. ed int. ha disposto che il rilascio delle concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi siano subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 236/1989, di attuazione della Legge 13/1989, ed alle effettive possibilità di accesso a mare delle persone diversamente abili. I concessionari demaniali dovranno quindi assicurare, la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.
- 2) La visitabilità dovrà essere garantita applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 236/1989. Le aree in concessione sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 5, punto 5.5 del suddetto D.M.
- 3) Gli stabilimenti balneari dovranno prevedere almeno un servizio igienico accessibile ai diversamente abili.
- 4) L'Amministrazione Comunale assicura l'accesso carrabile e/o pedonale agli stabilimenti balneari dalla pubblica via, promuove l'accordo tra tutti i concessionari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale, mediante predisposizione di specifici progetti migliorativi.
- 5) Per gli impianti esistenti si prescrive **"obbligatoriamente"** l'adeguamento in via immediata, dove necessario, ad uniformarsi ai vincoli di legge, in materia di accessibilità e servizi minimi per disabili (art. 12 - comma 2 - Leg. Reg. 17/2005 ed art. 7 - comma 4 del PIR). E ai quali l'Amministrazione dovrà dare immediata esecutività attraverso il rilascio automatico delle relative autorizzazioni edilizie.

Art.55 – Tutela dell'ambiente costiero



1. L'abbattimento degli alberi e l'alterazione dei sistemi vegetali che insistono sulle aree del demanio marittimo sono ammessi soltanto in caso di necessità, accertata da parte del Comune.
2. Le fonti luminose, tanto della pubblica illuminazione, quanto delle attività in concessione non devono essere collocate ad un'altezza superiore ai mi 3,50 dal terreno e devono essere rigorosamente rivolte verso il basso.
3. Le fonti sonore di qualsiasi tipo in zona non devono superare il livello della Classe Acustica II così come definita dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e/o con maggiori limitazioni imposti dall'Amministrazione comunale.



SEZIONE 4 – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – SINTESI

Art. 56 – Ordinanze balneari

1. Il Comune entro il 1 giugno di ogni anno sentite le associazioni di categoria emette l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto attiene gli aspetti propri dell'attività turistico – ricreativa con particolare riferimento alla regolamentazione delle attività ludiche e di intrattenimento, la premialità per gli stabilimenti, le modalità di pubblicità e promozione turistica.
2. Ai fini della programmazione e dello sviluppo delle attività turistiche ricreative sul demanio marittimo, il Sindaco pro tempore può convocare nei termini di legge una conferenza dei servizi, tesa a favorire la collaborazione tra i diversi soggetti, coordinare le azioni degli organismi locali e individuare disposizioni e specifiche tecniche integrative e di aggiornamento. Alla conferenza partecipano anche i rappresentanti delle associazioni regionali sindacali di categoria appartenenti alle organizzazioni più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali ed il rappresentante regionale della Lega Navale Italiana.

Art. 56 bis – Regime di salvaguardia

1. L'approvazione del Piano Comunale di Spiaggia con la presenza/rappresentazione di Concessioni Demaniali Marittime (quali rapporti concessori in essere) non costituisce sanatoria per gli abusi (edilizi, urbanistici, paesaggistici, ambientali, demaniali, sismici, ecc.) compiuti ai sensi della vigente legislazione statale, regionale e comunale in materia.

Art. 57 – Disciplina transitoria e finale

- 1) Il Comune nel mese di febbraio di ogni anno sentite le associazioni di categoria emette l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto attiene gli aspetti propri dell'attività turistico – ricreativa, alla regolamentazione delle attività ludiche e di intrattenimento, la premialità per gli stabilimenti, le modalità di pubblicità e promozione turistica.



- 2) Ai fini della programmazione e dello sviluppo delle attività turistiche ricreative sul demanio marittimo, il Sindaco pro tempore può convocare nei termini di legge una conferenza dei servizi, tesa a favorire la collaborazione tra i diversi soggetti, coordinare le azioni degli organismi locali e individuare disposizioni e specifiche tecniche integrative e di aggiornamento. Alla conferenza partecipano anche i rappresentanti delle associazioni regionali sindacali di categoria appartenenti alle organizzazioni più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali ed il rappresentante regionale della Lega Navale Italiana.
- 3) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano il Codice della Navigazione, il suo Regolamento di esecuzione, nonché la vigente specifica normativa nazionale e regionale, le Ordinanze emanate e/o già in vigore emesse da parte dell'Autorità Marittima e della Capitaneria di Porto di Soverato.
- 4) Forma parte integrante del presente piano la cartografia che individua le aree demaniali oggetto di gestione da parte della Città di Soverato e la situazione puntuale delle concessioni demaniali già assentite e in corso di validità.
- 5) Il presente Regolamento, così come le previsioni progettuali, potranno essere modificate con deliberazione del Consiglio Comunale seguendo lo stesso iter di approvazione del Piano Spiaggia Comunale.
- 6) Alla data di rilievo strumentale della battigia, luglio 2019, il perimetro delle CDM individuate al n. 1, 2, 4, 5, 7 e 8 nella tavola n. 13CZU, lato mare, risulta arretrato, a seguito di erosione dell'arenile, rispetto alla Concessione demaniale marittima originale.
- 7) Le rampe di accesso ai pontili, alle piattaforme, ai corridoi di lancio e atterraggio, così come anche le CDM balneari, si dovranno adeguare in base all'andamento annuale della linea di battigia.
- 8) A seguito del rilievo strumentale della battigia, luglio 2019, è emerso che i tratti di spiaggia libera, con profondità inferiore a 10 metri, così come individuati nel progetto del PCS adottato nel 2017, non esistono più, in quanto predetti tratti, a seguito dell'apporto di sabbia, hanno incrementato la loro superficie e distanza.



Il progettista
arch. Gennaro Procopio

iscritto n. 1160 sez. A
ordine architetti PPC della prov. di cz



ALLEGATO A RIFERIMENTI PER LA DISCIPLINA DELLE COSTE INTERESSATE DALL'EROZIONE COSTIERA

PREMESSA

LA MAPPATURA DELLE ZONA DI PERICOLOSITA' COSTIERA – ZONA P3 – NELLE TAVOLE DI PROGETTO E' STATA MODELLATA IN BASE AL REALE ANDAMENTO DELLA LINEA DI COSTA RILEVATO NEL LUGLIO DEL 2019. MENTRE NELLE TAVOLE DI ANALISI E' STATO RIPORTATO L'INGOBRO COSI' COME APPOSTO DALL'AUTORITA' DI BACINO REGIONALE DELLA REGIONE CALABRIA ORA DISTRETTO IDROGEOLOGICO APPENNINO MERIDIONALE (REGIONE CALABRIA) CON DELIBERA DI COMITATO ISTITUZIONALE - Piano Stralcio per l'Erosione Costiera n. 4/2016 – Burc n. 79 del 22 luglio 2016.



Burc n. 79 del 22 Luglio 2016

[Delibera di C. I n. 4/2016]

[Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera]

[Norme Tecniche di Attuazione]

4. Il Piano entra in vigore a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.C. dell'avviso di avvenuta adozione dello stesso da parte del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Calabria.
5. I Piani di Protezione Civile di cui alla legge n. 225/1992 e i Piani Urbanistici Comunali e Provinciali di cui alla Legge Regionale n° 19/2002 e ss.mm.ii., devono essere adeguati ai contenuti del presente Piano.
6. Ai fini del rilascio dei titoli necessari alla realizzazione di interventi edilizi, anche in sanatoria, le Amministrazioni procedenti verificano preventivamente che le opere da assentire siano conformi alle prescrizioni del presente Piano. Le opere realizzate dopo l'adozione del P.S.E.C. e in violazione alle relative Norme di Attuazione non sono sanabili. In ogni caso l'A.B.R. non esprime pareri su sanatorie e/o condoni edilizi.
7. Le norme di cui al presente Piano non sostituiscono eventuali norme più restrittive vigenti in materia di beni culturali ed ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale regionali, provinciali e comunali, ovvero in altri piani di tutela del territorio.

Art. 7 - Criteri di progettazione e studi di compatibilità

1. In tutte le zone delimitate dal presente Piano, tutti i provvedimenti che autorizzano interventi o attività lungo la costa devono essere basati su preventive valutazioni degli effetti che essi possono produrre sulle condizioni di pericolosità e rischio di erosione costiera e sulla tutela degli ecosistemi.
2. I criteri di massima per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli interventi di difesa dai fenomeni di erosione costiera sono indicati nelle "Linee Guida per la Progettazione ed Esecuzione degli Interventi" redatte nel 2006 nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro difesa del Suolo – Erosione delle Coste (scaricabili dal sito istituzionale dell'ABR: www.regione.calabria.it/abr).
3. Per le zone delimitate dal presente Piano interessate da possibili risalite dell'onda (run-up), le opere e le attività consentite sono comunque subordinate alla redazione di uno studio di compatibilità idraulico-marittimo e sedimentologico (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo – ingegnere) commisurato alla natura e all'importanza dell'intervento. Detto Studio dovrà essere conforme ai contenuti minimi riportati nelle "Linee Guida" di cui al precedente comma 2.

TITOLO II. DISPOSIZIONI TECNICHE

CAPO I – PRESCRIZIONI PER LE AREE CON PERICOLO DI EROSIONE COSTIERA

Art. 8 Individuazione delle aree con pericolo di erosione costiera e prescrizioni generali

1. Il Piano, sulla base della procedura riportata nella Relazione generale, individua le aree soggette a pericolo di erosione costiera così come riportate nella "Carta della pericolosità" (Elaborato 1.5.1) che distingue:
 - a) aree con alta pericolosità (P3);
 - b) aree con media pericolosità (P2);
 - c) aree con bassa pericolosità (P1);
2. Infrastrutture, manufatti ed edifici, interessati anche parzialmente dalle suddette aree di pericolosità, sono da considerare interamente soggetti alla disciplina della classe di appartenenza più di alta.
3. Nelle suddette aree continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del presente Piano, osservando le cautele, le disposizioni ed i vincoli contenute negli articoli seguenti.
4. Le prescrizioni di cui ai seguenti articoli non si applicano alle opere già autorizzate, e per le quali vi

[Autorità di Bacino Regione Calabria]

Pagina 7

fonte: <http://burc.regione.calabria.it>



Burc n. 79 del 22 Luglio 2016

[Delibera di C. I n. 4/2016]

[Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera]

[Norme Tecniche di Attuazione]

sia stato effettivo e regolare inizio lavori alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 5; il Comune dovrà comunque tener conto della vulnerabilità degli immobili ai fini della redazione del Piano di Protezione Civile e delle relative misure di attuazione.

5. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi nelle zone di cui al comma 1 devono soddisfare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a) non aumentare le condizioni di pericolosità e di rischio, garantendo al contempo il recupero e la riqualificazione paesaggistica ed ambientale dei luoghi;
- b) non costituire un elemento pregiudizievole alla realizzazione di eventuali interventi per la riduzione o eliminazione della pericolosità e del rischio esistenti;
- c) non pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria ed urgente;
- d) rispondere a criteri di sostenibilità ambientale e di basso impatto ambientale.

6. I livelli di pericolosità individuati sulla cartografia del presente Piano sono stati definiti con procedura analitica estesa a tutta la costa. In alcune situazioni morfologiche particolari caratterizzate dalla presenza di importanti rilevati stradali e/o ferroviari o di altre infrastrutture e di efficienti opere di difesa costiera è necessario, per la corretta valutazione dei livelli di pericolosità, condurre degli approfondimenti tecnici basati su analisi di dettaglio che riguardano in particolare lo stato di consistenza e di efficienza delle opere di difesa realizzate e dei rilevati stradali e/o ferroviari per valutare il reale grado di pericolosità.

7. Alle aree al di sopra della quota di 10 metri s.l.m. o retrostanti rilevati ferroviari, perimetrate a pericolosità da erosione costiera nel progetto di Piano, viene attribuito un livello di bassa pericolosità (P1).

Art. 9 Disciplina delle aree con alta pericolosità di erosione costiera (P3)

1. Nelle predette aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

- a) interventi di demolizione delle strutture esistenti senza ricostruzione;
- b) realizzazione di nuove strutture esclusivamente amovibili e in conformità alla pianificazione comunale;
- c) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n.380 e ss.mm.ii., senza aumento di superfici e di volumi;
- d) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M. 14.01.2008;
- e) la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio nei casi in cui ci si trovi nella zona di retrospiaggia già urbanizzata e si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - 1. Aree protette da efficienti opere di difesa costiera;
 - 2. Aree interne rispetto a importanti rilevati stradali e/o ferroviari e infrastrutturali;
- f) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria delle opere di difesa costiera esistenti;
- g) interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria delle opere di difesa costiera esistenti;
- h) interventi volti alla mitigazione o rimozione del rischio idraulico sui tratti terminali dei corsi d'acqua (esclusa la *spiaggia emersa*, così come definita all'art. 2) che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione costiera;
- i) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie e canali), alle infrastrutture a rete (energetiche, di

[Autorità di Bacino Regione Calabria]

Pagina 8

fonte: <http://burc.regione.calabria.it>



Burc n. 79 del 22 Luglio 2016

[Delibera di C. I n. 4/2016]

[Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera]

[Norme Tecniche di Attuazione]

- comunicazione, acquedottistiche e di scarico) e alle opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti;
- j) interventi puntuali di difesa costiera sulla terraferma volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al pericolo e rischio di erosione, senza aumento di superficie e di volume degli edifici stessi;
 - k) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie, canali) e di nuove infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione e che venga salvaguardata la *spiaggia emersa* così come definita al precedente art. 2;
 - l) interventi di difesa costiera per la mitigazione del rischio e interventi volti alla ricostituzione e/o ripascimento di spiagge erose e all'eliminazione degli elementi d'interferenza antropica;
- 2. Per gli interventi di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), f) ed i) non è previsto il parere dell'ABR;
 - 3. Per gli interventi di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), l) è previsto il parere dell'ABR da esprimersi entro 60 giorni;
 - 4. I progetti definitivi relativi agli interventi di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), l), e di manutenzioni straordinaria di cui alla lettera i) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera/mareggiata (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo – ingegnere), redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR. Al fine di snellire i tempi di espressione del suddetto parere di cui comma 3, è auspicabile un confronto tecnico con l'ABR già in fase di redazione del progetto preliminare.
 - 5. Sugli edifici pubblici o privati, esclusi i manufatti e gli edifici vincolati ai sensi della legge n.1089/39 e della legge n. 1497/39 nonché di quelli di valore storico-culturale classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, già compromessi nella stabilità strutturale per effetto di mareggiate sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.
 - 6. Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri. Al riguardo è opportuno salvaguardare gli ecosistemi dunari costieri esistenti e le zone di foce dei corsi d'acqua.
 - 7. Nelle aree a pericolosità P3 è, inoltre, prescritto quanto segue:
 - a) L'utilizzo di strutture e complessi ricettivo-turistici, sia fisse che amovibili, è subordinato all'attuazione di un sistema di monitoraggio e di pre-allertamento per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni. Tale sistema, a cura dei gestori e/o proprietari di dette strutture, dovrà essere coordinato con il Piano di Protezione Civile Comunale e dovrà essere attivato sulla base dei bollettini meteo diramati dagli Enti preposti.
 - b) Le strutture amovibili, di cui alla precedente lettera a), nei periodi in cui non vengono utilizzate, dovranno essere poste in condizioni di sicurezza e secondo le indicazioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale.

Art. 10 Disciplina delle aree con media pericolosità di erosione costiera (P2)

- 1. In tali aree, oltre a tutti gli interventi consentiti in area a pericolosità P3 di cui al precedente art. 9, sono ammessi anche:
 - a) gli interventi di sopraelevazione;
 - b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienico-sanitario;
 - c) gli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 1, lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (esclusa la realizzazione di locali interrati o seminterrati) a condizione che

[Autorità di Bacino Regione Calabria]

Pagina 9

fonte: <http://burc.regione.calabria.it>



Burc n. 79 del 22 Luglio 2016

[Delibera di C. I n. 4/2016] [Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera] [Norme Tecniche di Attuazione]

siano presenti ostacoli naturali o antropici (comprese le opere di difesa costiera) ritenuti idonei a contrastare l'azione del moto ondoso.

- d) gli interventi di nuova costruzione in lotto intercluso non ubicato fronte mare, se consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, escludendo la realizzazione di locali interrati o seminterrati;
 - e) la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, non rientranti tra quelle sovraelencate, corredate da un adeguato studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera/mareggiata (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo – ingegnere) e redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 lettera e) è previsto il parere dell'ABR da esprimersi entro 60 giorni.

Art. 11 Disciplina delle aree con bassa pericolosità di erosione costiera (P1)

- 1. In tali aree, oltre a tutti gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità P2 e P3, è ammessa anche la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, previo adeguato studio di compatibilità (a firma congiunta geologo - ingegnere) dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera e di inondazione per mareggiata, redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR, da presentare presso gli uffici competenti all'approvazione.
- 2. In presenza di costa alta e/o falesia, non ricadenti nelle perimetrazioni con pericolo di frana del PAI, la realizzazione di opere e le attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, necessitano di adeguato studio di compatibilità geomorfologica che valuti le condizioni di stabilità del versante in riferimento anche all'azione di scalzamento al piede ad opera del moto ondoso.

Art. 12 - Interventi per la riqualificazione delle aree costiere

- 1. In tutto l'ambito territoriale di applicazione del presente Piano, nel rispetto dei precedenti articoli, sono ammessi:
 - a) gli interventi di sistemazione, miglioramento, conservazione, recupero e riqualificazione paesaggistica e ambientale di tratti di costa finalizzati a ridurre il rischio, che favoriscano la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali e la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona, anche attraverso processi di recupero naturalistico botanico e faunistico;
 - a) gli interventi di difesa, sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare che sono assoggettati sia alle presenti norme (art. 9 comma 1 lettera g) sia alle Norme del PAI (pericolosità idraulica).



ALLEGATO B RIFERIMENTI PER LA DISCIPLINA DELLE AREE VINCOLATE DALL'ABR

*Testo aggiornato approvato dal Comitato Istituzionale con
Del. N. 3 ell'11/04/2016*

Parte II

Metodologia dell'aggiornamento del Progetto di Piano

Art. 7 - Metodologia

L'aggiornamento del Progetto di Piano è definito attraverso:

- attività conoscitiva, formulazione di specifiche tecniche, modellazione;
- rilevazioni e misure;
- perimetrazioni di aree a differente livello di pericolosità, vulnerabilità e rischio;
- vincoli che si applicano alle aree pericolose e altre misure di salvaguardia di tipo non strutturale;
- interventi strutturali destinati alla rimozione o mitigazione del rischio idrogeologico;
- monitoraggio conoscitivo, per il controllo delle aree a pericolosità e/o a rischio e la raccolta d'informazioni per l'aggiornamento del Piano;
- banche dati sul rischio idrogeologico.

Art. 8 - Rischio idrogeologico

1. Il rischio idrogeologico viene definito dall'entità attesa delle perdite di vite umane, feriti, danni a proprietà, interruzione di attività economiche, in conseguenza del verificarsi di frane e inondazioni e alluvioni.

2. Il Piano individua, nella presente stesura, il rischio laddove nell'ambito delle aree in frana o inondabili e alluvionabili, si rileva la presenza di elementi esposti.

3. Gli elementi esposti a rischio sono costituiti dall'insieme delle presenze umane e dei beni mobili e immobili, pubblici e privati che possono essere interessati e coinvolti dagli eventi di frana e inondazione/alluvioni.

4. Nelle finalità del Piano, le situazioni di rischio vengono raggruppate, ai fini della programmazione degli interventi, in due categorie:

- rischio di frana;
- rischio d'inondazione/alluvione;

alle quali si aggiunge il rischio di erosione costiera del Piano PSEC coordinato.

5. Per ciascuna categoria di rischio, in conformità al DPCM 29 settembre 1998, sono definiti quattro livelli:

- R4 - rischio molto elevato: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone; danni gravi agli edifici e alle infrastrutture; danni gravi alle attività socio-economiche;
- R3 - rischio elevato: quando esiste la possibilità di danni a persone o beni; danni funzionali ad edifici e infrastrutture che ne comportino l'inagibilità; interruzione di attività socio-economiche;



*Testo aggiornato approvato dal Comitato Istituzionale con
Del. N. 3 ell'11/04/2016*

- R2 - rischio medio: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale senza pregiudizio diretto per l'incolumità delle persone e senza comprometterne l'agibilità e la funzionalità delle attività economiche;
- R1 - rischio basso: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono limitati.

Art. 9 - Aree pericolose

1. Nel presente aggiornamento del PAI, sono definite aree pericolose quelle porzioni del territorio, in cui i dati disponibili indicano condizioni di pericolosità. Sono individuate:

- a) aree con pericolosità di frana, tracciate sulla base dell'inventario delle frane rilevate, così come definite nelle specifiche tecniche di aggiornamento del PAI, e localizzate nelle corrispondenti tavole grafiche allegate;
- b) aree con pericolosità di inondazione/alluvione, così come definite nelle specifiche tecniche di aggiornamento del PAI e localizzate nelle corrispondenti mappe di pericolosità allegate.

Art. 10 - Individuazione delle aree con pericolosità e rischio di frana

1. Il PAI riporta in ambiente GIS, su Carta Tecnica Regionale a scala 1:5.000, le aree con pericolosità di frana e rischio connesse alla presenza di frane cartografate nei comuni di competenza dell'ABR, riguardante gli insediamenti principali ed un loro intorno geomorfologicamente significativo (vedi elenco allegato), aggiornando e ampliando gli studi già eseguiti nella precedente stesura del PAI 2001 per come esplicitato nella Relazione tecnica allegata.

2. In successive fasi o aggiornamenti si procederà ad estendere la Carta Inventario delle frane all'intero territorio di competenza dell'ABR, nonché alla individuazione e perimetrazione delle aree con pericolosità di frana mediante valutazione della suscettibilità da frana dei versanti.

3. Nelle aree interessate da fenomeni franosi, il PAI disciplina, attraverso gli articoli di cui al titolo II delle presenti NAMS, l'uso del territorio sulla base del livello di pericolosità dei fenomeni rilevati:

- a. molto alto (P4)
- b. alto (P3)
- c. medio (P2)
- d. basso (P1)

secondo le specifiche contenute nella Relazione Tecnica allegata.

4. Il PAI disciplina l'uso del territorio anche per un areale intorno a ciascun perimetro di frana che tiene conto della possibile evoluzione dei fenomeni rilevati. Detto areale, denominato "Fascia di Attenzione per pericolosità di evoluzione della frana" e definito con procedura di cui alle specifiche contenute nella Relazione Tecnica allegata, rappresenta un'area il cui utilizzo è subordinato a studi di dettaglio.

5. Nelle aree prive di perimetrazioni di frana o di fascia di attenzione e nelle aree che non sono state oggetto di studio in questa fase di aggiornamento vigono le normative in materia incluse quelle richiamate ai comma 9 e 13 del precedente art. 5.



*Testo aggiornato approvato dal Comitato Istituzionale con
Del. N. 3 ell'11/04/2016*

Art. 11 - Individuazione delle aree con pericolosità e rischio d'inondazione/alluvione

1. Il PAI riporta su CTR, a scala 1:5.000, le situazioni di pericolosità e/o di rischio idraulico nel territorio di competenza dell'ABR, aggiornando e ampliando gli studi già eseguiti nella precedente stesura del PAI 2001.
 2. Il presente Piano riporta le situazioni di pericolosità e di rischio d'inondazione/alluvione stimate dall'ABR tramite indagini estese su tutto il territorio di sua competenza. Sulla base delle caratteristiche dei fenomeni rilevati o attesi e delle indagini esperite, il PAI disciplina l'uso del territorio nelle aree perimetrate a:
 - a. pericolosità idraulica alta (P3) - individuate sulla base di tre diversi livelli di studio (base, intermedio e avanzato);
 - b. pericolosità idraulica media (P2) - individuate sulla base di studi di livello avanzato
 - c. pericolosità idraulica bassa (P1) - individuate sulla base di studi di livello avanzato
- secondo le specifiche contenute nella Relazione Tecnica del Piano.

Art. 12 (soppresso)

Art. 13 - Compatibilità delle attività estrattive

1. L'ABR della Calabria, per le finalità di cui all'articolo 17 della Legge Regionale 05/11/2009 n. 40 ed agli articoli 34, 35 e 38 del relativo regolamento regionale di attuazione n. 3 del 05/05/2011, rilascia, su richiesta degli Enti territorialmente competenti, parere di compatibilità sull'attività di estrazione di materiali inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale, in conformità con le previsioni e le disposizioni del PAI e delle "linee guida idrauliche" emanate dall'ABR. Detto parere di compatibilità non costituisce titolo abilitante l'esercizio dell'attività estrattiva.
2. Nelle aree con pericolosità idraulica alta e media (P3 e P2) è vietata la realizzazione e/o l'allocatione di impianti per il trattamento di inerti.
3. Nelle aree in frana classificate a pericolosità P4/P3, è vietata l'apertura di attività estrattive e l'ampliamento di quelle esistenti di cui alla suddetta Legge regionale n. 40/2009 e ss.mm.ii., salvo quando l'intervento di riprofilatura del versante si configura come necessario per la messa in sicurezza dell'area e/o mitigazione della pericolosità/rischio esistente; il relativo progetto corredato da studio specifico deve essere sottoposto a parere dell'ABR da esprimersi entro i termini previsti dalla legge.

Art. 14 - Interventi

1. A norma dell'articolo 7, gli interventi previsti dal PAI sono finalizzati alla rimozione o alla mitigazione delle condizioni di pericolosità/rischio idrogeologico.
2. Vengono considerate le seguenti classi d'interventi:
 - interventi destinati all'eliminazione o all'attenuazione delle condizioni di pericolosità (opere di sistemazione del suolo, di sostegno delle frane, di difesa dalle inondazioni, di protezione spondale, ecc.).



*Testo aggiornato approvato dal Comitato Istituzionale con
Del. N. 3 ell'11/04/2016*

- interventi destinati a ridurre l'entità degli elementi a rischio (delocalizzazione permanente, misure preventive di protezione civile, come il preannuncio e l'allontanamento dei soggetti a rischio), o all'attenuazione dei danni prodotti dall'evento (rinforzo delle strutture, misure di soccorso, ecc.).

Art. 15 - Attività di monitoraggio e controllo

Il PAI prevede attività di monitoraggio di tipo conoscitivo per la verifica e il controllo di situazioni di pericolosità/rischio con l'acquisizione di dati anche presso altri Enti e strutture tecniche, e delle informazioni necessarie per aggiornare ed integrare la banca dati realizzata dall'ABR, garantendo in tal modo il continuo aggiornamento del PAI, la sua fruizione e l'interscambio di dati e informazioni con tutti i soggetti interessati e in particolare con il Settore Regionale della Protezione Civile e il Centro Funzionale Multirischi - ARPACAL.

Per l'aggiornamento costante della cartografia e della banca dati, l'ABR:

- a) dispone di uno "sportello" e di un sito web, dedicato all'acquisizione delle segnalazioni delle situazioni di rischio e/o pericolosità da parte degli enti pubblici. Tale sportello acquisisce anche la documentazione fornita dai soggetti interessati ai fini dell'aggiornamento delle perimetrazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2;
- b) effettua studi, indagini, misurazioni e rilievi per caratterizzare i regimi delle portate dei corsi d'acqua, lo stato degli alvei, le condizioni di stabilità dei versanti e l'evoluzione della linea di riva. Nell'ambito delle attività di cui sopra, l'ABR può fruire e scambiare dati e informazioni con i soggetti variamente interessati e in particolare con il Settore Regionale della Protezione Civile e il Centro Funzionale Multirischi - ARPACAL.



Testo aggiornato approvato dal Comitato Istituzionale con
Del. N. 3 el'11/04/2016

TITOLO II

NORME SPECIFICHE

Parte I - Assetto geomorfologico

Art. 16 - Disciplina delle aree in frana con pericolosità molto alta "P4"

1. Nelle aree in frana con livello di pericolosità molto alto (P4):
 - a) sono vietati scavi, riporti e movimenti di terra e tutte le attività⁵ che possano esaltare il livello di pericolosità e/o di rischio;
 - b) è vietata ogni forma di nuova edificazione;
 - c) non è consentita la realizzazione di opere lineari o a rete (collettori fognari, condotte d'acquedotto, oleodotti, gasdotti o altre reti di servizio), compresa la realizzazione e/o ampliamento di strade e ferrovie, salvo quando si configurino come opere pubbliche e/o di interesse pubblico e non esistano alternative di progetto;
 - d) deve essere salvaguardata la copertura vegetale consolidante (cespugli, piante e ceppaie) e in particolare la macchia mediterranea, estendendo i vincoli e le prescrizioni di cui al R.D.L. 3267/1923 e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 10 della Legge 21.11.2000, n. 353;
 - e) l'autorizzazione degli interventi di trasformazione delle aree boscate dovrà tenere conto delle finalità del PAI.
2. Nelle aree in frana con livello di pericolosità molto alto (P4) sono consentiti:
 - a) gli interventi per la mitigazione del rischio di frana e, in genere, tutte le opere di bonifica e stabilizzazione dei movimenti franosi;
 - b) il taglio di piante qualora sia dimostrato che esse concorrano a determinare lo stato di instabilità dei versanti, soprattutto in terreni litoidi e su pareti sub verticali, o che sia propedeutico agli interventi di cui alla precedente lettera a);
 - c) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - d) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità dei beni esposti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e mutamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
 - e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti alle lettere a) e b) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) e ss.mm.ii., senza aumento di superficie e volume;
 - f) gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M. 14.01.2008; gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle opere infrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse pubblico;

⁵

Ad esempio lo smaltimento delle acque di vegetazione dei frantoi oleari



*Testo aggiornato approvato dal Comitato Istituzionale con
Del. N. 3 ell'11/04/2016*

g) gli interventi volti alla tutela, alla salvaguardia e alla manutenzione degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 e della legge 29 giugno 1939 n. 1497 nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;

h) occupazioni temporanee, se non riducono le condizioni di stabilità, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità.

3. Per gli interventi di cui al comma 1 lettera c), riferiti alla realizzazione di nuove strade e ferrovie o loro ampliamenti, i relativi progetti dovranno dimostrare che non esistono alternative di tracciato ed essere corredati da adeguati studi geologici e geotecnici (reciprocamente coerenti) che attestino la compatibilità geomorfologica e geotecnica delle opere da realizzare. Detti progetti dovranno essere sottoposti a parere vincolante dell'ABR da esprimersi motivatamente entro i termini previsti dalla legge.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 lettera c), riferiti alle altre opere lineari o a rete, i relativi progetti presentati presso le Amministrazioni competenti all'approvazione dovranno dimostrare che non esistono alternative di tracciato ed essere corredati da adeguati studi geologici e geotecnici (reciprocamente coerenti), i quali attestino la compatibilità geomorfologica e geotecnica delle opere da realizzare. Per detti interventi non è previsto il parere dell'ABR.

5. Per gli interventi di cui al precedente comma 2 lettera a), la relativa progettazione sia preliminare che definitiva dovrà essere basata su adeguati studi geologici e geotecnici (preliminare e definitivo, reciprocamente coerenti) che dimostrino che l'intervento in esame è stato progettato rispettando il criterio di eliminare o ridurre le condizioni di rischio esistenti. I progetti definitivi devono essere sottoposti a parere dell'ABR da esprimersi motivatamente entro i termini previsti dalla legge. Al fine di snellire l'iter di espressione del parere sul progetto definitivo da parte dell'ABR, la stessa può essere preliminarmente consultata in fase di redazione del progetto preliminare.

6. Per gli interventi di cui al comma 2 lettere b), d), f), e g) ed h) i relativi progetti presentati presso le Amministrazioni competenti all'approvazione dovranno essere corredati da adeguati studi geologici e geotecnici (reciprocamente coerenti), i quali dimostrino che l'intervento è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare la pericolosità di frana esistente e che non precluda la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di pericolosità e di rischio rilevate. Per detti interventi non è previsto il parere dell'ABR.

7. Per gli altri interventi di cui al comma 2 lettere c), ed e) non è previsto il parere dell'ABR.

8. Sugli edifici già compromessi nella stabilità strutturale, per effetto di fenomeni di dissesto in atto, sono consentiti solo gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.

9. Le amministrazioni che attuano interventi di stabilizzazione di frane sono tenute a trasmettere all'ABR, per conoscenza, gli elaborati finali (relazioni geologica e geotecnica, indagini effettuate, planimetria CTR con opere, piante e sezioni, su supporto informatico) da cui si evincano la localizzazione e il dimensionamento delle opere effettivamente realizzate, corredate di collaudo e dei risultati di eventuale attività di monitoraggio geotecnico; questi costituiscono dati indispensabili per eventuali proposte di riclassificazione del PAI.

Art. 17 - Disciplina delle aree in frana con pericolosità alta "P3"

1. Nelle aree in frana con livello di pericolosità alto (P3), riguardo agli interventi destinati ad aggravare le esistenti condizioni di instabilità, valgono le stesse disposizioni di cui al comma 1 del precedente art. 16.

2. Relativamente agli elementi ricadenti in frane con livello di pericolosità alto (P3) sono consentiti:



*Testo aggiornato approvato dal Comitato Istituzionale con
Del. N. 3 ell'11/04/2016*

- a) gli interventi per la mitigazione del rischio geomorfologico ivi presente e in genere tutte le opere di bonifica e stabilizzazione dei movimenti franosi;
- b) gli interventi di demolizione;
- c) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità dei beni esposti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
- d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti alle lettere a) e b) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii., senza aumento di superficie e volume;
- e) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia così come definiti alle lettere c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii., senza aumento di superfici e di volumi; gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M. 14.01.2008;
- f) gli interventi necessari per la manutenzione straordinaria relativa alle opere infrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse pubblico;
- g) gli interventi volti alla tutela, alla salvaguardia e alla manutenzione degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 e della legge 29 giugno 1939 n. 1497 nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
- h) occupazioni temporanee, se non riducono le condizioni di stabilità, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità.

3. Per gli interventi di cui al comma 1 lettera c) del precedente art. 16, riferiti alla realizzazione di nuove strade e ferrovie o loro ampliamenti, i relativi progetti dovranno dimostrare che non esistano alternative di tracciato ed essere corredati da adeguati studi geologici e geotecnici (reciprocamente coerenti) che attestino la compatibilità geomorfologica e geotecnica delle opere da realizzare. Detti progetti dovranno essere sottoposti a parere vincolante dell'ABR da esprimersi motivatamente entro i termini previsti dalla legge.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 lettera c) del precedente art. 16, riferiti alle altre opere lineari o a rete, i relativi progetti presentati presso le Amministrazioni competenti all'approvazione dovranno dimostrare che non esistano alternative di tracciato ed essere corredati da adeguati studi geologici e geotecnici (reciprocamente coerenti) i quali attestino la compatibilità geomorfologica e geotecnica delle opere da realizzare. Per detti interventi non è previsto il parere dell'ABR.

5. Per gli interventi di cui al precedente comma 2 lettera a), la relativa progettazione sia preliminare che definitiva dovrà essere basata su adeguati studi geologici e geotecnici (preliminare e definitivo, reciprocamente coerenti) che dimostrino che l'intervento in esame è stato progettato rispettando il criterio di eliminare o ridurre le condizioni di rischio esistenti. I progetti definitivi devono essere sottoposti a parere dell'ABR da esprimersi motivatamente entro i termini previsti dalla legge. Al fine di snellire l'iter di espressione del parere sul progetto definitivo da parte dell'ABR, la stessa può essere preliminarmente consultata in fase di redazione del progetto preliminare.



*Testo aggiornato approvato dal Comitato Istituzionale con
Del. N. 3 ell'11/04/2016*

6. Per gli interventi di cui al comma 2 lettere c), e), f), e g) ed h) i relativi progetti presentati presso le Amministrazioni competenti all'approvazione dovranno essere corredati da adeguati studi geologici e geotecnici (reciprocamente coerenti), i quali dimostrino che l'intervento è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare la pericolosità esistente e che non precluda la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di pericolosità e di rischio rilevate. Per detti interventi non è previsto il parere dell'ABR.
7. Per gli altri interventi di cui al comma 2 lettere b), e d) non è previsto il parere dell'ABR.
8. Sugli edifici già compromessi nella stabilità strutturale per effetto di fenomeni di dissesto in atto sono consentiti solo gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.
10. Le Amministrazioni che attuano interventi di stabilizzazione di frane sono tenute a trasmettere all'ABR, per conoscenza, gli elaborati finali (relazioni geologica e geotecnica, indagini effettuate, planimetria CTR con opere, piante e sezioni, su supporto informatico) da cui si evincano la localizzazione e il dimensionamento delle opere effettivamente realizzate, corredate di collaudo e dei risultati di eventuale attività di monitoraggio geotecnico; questi costituiscono dati indispensabili per eventuali proposte di riclassificazione del PAI.

Art. 18 - Disciplina delle aree in frana con pericolosità media "P2" e bassa "P1"

1. Nelle aree predette:
 - a) la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base di opportuni rilievi e indagini geognostiche, di valutazioni della stabilità globale dell'area e delle opere nelle condizioni "ante", "post" e in corso d'opera effettuate da un professionista abilitato. Per detti interventi non è previsto il parere dell'ABR.
 - b) l'autorizzazione degli interventi di trasformazione delle aree boscate dovrà tenere conto delle finalità del PAI e delle problematiche di stabilità dei luoghi. Per detti interventi non è previsto il parere dell'ABR.
 - c) eventuali proposte di ripermimetrazione e/o riclassificazione del PAI dovranno essere corredate da adeguati studi in conformità alle Linee Guida e sottoposti a parere dell'ABR ai sensi del precedente art. 2 comma 2.

Art. 19 - Disciplina delle fasce di attenzione per pericolosità di evoluzione della frana

1. Le fasce di attenzione devono essere intese come aree potenzialmente pericolose a causa della possibile evoluzione del movimento franoso cui risultano associate.
 2. Nelle fasce di attenzione associate a frane con pericolosità P4 e P3, qualsiasi trasformazione fisica dello stato dei luoghi è subordinata all'esecuzione di specifici studi di dettaglio, redatti secondo le Linee Guida dell'ABR, finalizzati alla modellazione geologica e geotecnica e che attestino che l'area di intervento non possa essere interessata dall'evoluzione della frana. Il professionista incaricato è responsabile della summenzionata attestazione in quanto non è previsto parere da parte dell'Autorità di Bacino Regionale.
- Sarà comunque onere dell'Amministrazione Comunale di competenza sul territorio coinvolto di trasmettere tale studio all'Autorità di Bacino. Resta inteso che sono esclusi da tale subordinazione gli interventi consentiti, e per come normati, dal comma 2 degli articoli 16 e 17 delle suddette NAMS.



*Testo aggiornato approvato dal Comitato Istituzionale con
Del. N. 3 ell'11/04/2016*

3. Le zone che dagli studi risulteranno essere potenzialmente interessate direttamente dall'evoluzione della frana verranno denominate "aree potenzialmente pericolose" e ad esse verrà associato lo stesso livello di pericolosità della frana. Le aree potenzialmente pericolose saranno, quindi, disciplinate dai medesimi articoli che regolamentano le frane a pericolosità P4 e P3. L'Amministrazione Comunale competente per il territorio coinvolto dovrà trasmettere tale studio all'Autorità di Bacino che, entro 90 giorni dall'acquisizione dello stesso, provvederà all'eventuale aggiornamento della cartografia attraverso il proprio Comitato Tecnico e Istituzionale.

4. Nelle fasce di attenzione associate a frane con pericolosità di frana P2 e P1, valgono le stesse prescrizioni di cui al precedente art. 18.

5. Nelle aree nelle quali è presente la sovrapposizione di fasce d'attenzione con differenti livelli di pericolosità, nel rispetto del principio di precauzione, si applicano le norme più restrittive corrispondenti alle condizioni del maggiore tra i livelli di pericolosità indicati dal piano.

Art. 20 - Verifica locale delle condizioni di pericolosità di frana

1. Sia nella fase di attuazione dei piani urbanistici vigenti, sia in sede di formazione di nuovi piani urbanistici o di varianti, ai sensi delle leggi regionali vigenti, le amministrazioni e gli enti pubblici interessati possono effettuare verifiche e presentare istanza di modifica della perimetrazione, art. 2 commi 1 e 2, delle aree in frana, in base a più approfondite e aggiornate conoscenze delle condizioni dei fenomeni di dissesto. Tali proposte di rettifica dovranno essere redatte secondo le linee guida predisposte dall'ABR.

2. L'ABR, sulla base dei propri studi e della documentazione prodotta dai soggetti interessati, provvede, entro 90 giorni dall'acquisizione delle proposte di rettifica, all'eventuale aggiornamento del PAI.

3. Ove i Comuni rilevino situazioni di pericolo e rischio di frana che non siano già comprese nelle perimetrazioni riportate negli elaborati cartografici del PAI, devono procedere a delimitare le situazioni di pericolosità e rischio secondo le modalità indicate nelle Linee Guida predisposte dall'ABR.

4. I soggetti di cui ai punti 1 e 3 del presente articolo devono trasmettere all'ABR ogni nuova informazione e risultanza di accertamenti, osservazioni e segnalazioni specifiche a seguito delle quali si procederà ad ulteriori verifiche e ad eventuali aggiornamenti delle perimetrazioni.

Parte II - Assetto idraulico

Art. 21 - Disciplina delle aree ad alta pericolosità idraulica "P3"

1. In dette aree, così come definite nell'art. 11, il PAI persegue l'obiettivo di garantire condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno 20 – 50 anni, nonché il mantenimento ed il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo.

2. Sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

- a) interventi di demolizione senza ricostruzione;



*Testo aggiornato approvato dal Comitato Istituzionale con
Del. N. 3 ell'11/04/2016*

- b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) e ss.mm.ii., senza aumento di superficie, volume e carico urbanistico;
 - c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M. 14.01.2008;
 - d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche esistenti e delle reti viarie;
 - e) interventi idraulici volti alla mitigazione o rimozione del rischio che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie e canali);
 - f) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;
 - g) la manutenzione straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle reti viarie, nonché l'ampliamento e la ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso o riduzione dell'attuale capacità d'invaso;
 - h) le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio o che provochi ruscellamento ed erosione;
 - i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;
 - j) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
 - k) interventi di manutenzione idraulica ordinaria (esclusa la risagomatura dell'alveo), di idraulica forestale, di rinaturazione come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR;
 - l) interventi di risagomatura dell'alveo e quelli di manutenzione idraulica straordinaria come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR;
3. Per gli interventi di cui al precedente comma lettera e), g), i) ed l) la progettazione definitiva, presentata presso le Amministrazioni competenti all'approvazione, dovrà essere dotata di studio idrologico-idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR e dovrà, comunque, essere sottoposta a parere dell'ABR da esprimersi motivatamente entro i termini previsti dalla legge. Al fine di snellire l'iter di espressione del parere sul progetto definitivo da parte dell'ABR, la stessa può essere preliminarmente consultata in fase di redazione del progetto preliminare.
4. Per gli interventi di cui al comma 2 lettere j), k) la progettazione presentata presso le Amministrazioni competenti all'approvazione, dovrà essere dotata di studio idrologico-idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR.



*Testo aggiornato approvato dal Comitato Istituzionale con
Del. N. 3 el'11/04/2016*

5. Per gli interventi di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), f), h), j), k), non è previsto il parere dell'ABR, tuttavia, per i soli interventi di cui alle lettere j) e k), la progettazione presentata presso le Amministrazioni competenti all'approvazione, dovrà essere dotata di studio idrologico-idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR.

Art. 22 - Disciplina delle aree a media pericolosità idraulica "P2"

1. Nelle aree predette, il PAI persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica, mantenendo o aumentando le condizioni d'invaso delle piene con tempo di ritorno di 200 anni, unitamente alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. In tali aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

- a) tutti gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità idraulica P3 alle stesse condizioni previste all'art. 21;
- b) gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione dell'attuale capacità d'invaso delle aree stesse senza aumento di superficie, volume e carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia non sono da ricomprendere quelli di demolizione e ricostruzione dell'intero edificio;
- c) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienico-sanitario;
- d) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.

3. Sulla cartografia di piano, in attesa di acquisire le aree allagabili a seguito delle manovre d'esercizio degli invasi, classificate dighe ai sensi del regolamento nazionale, e di aggiornare le aree soggette a pericolosità idraulica, viene rappresentata l'asta del reticolo idrografico sottesa a ogni invaso.

4. Per ogni intervento edilizio o comunque di modifica dei luoghi che ricade nelle zone attraversate dalle suddette aste, è necessario verificare se lo stesso rientra nelle aree allagabili, reperibili presso gli uffici preposti. Le aree allagabili a seguito delle manovre d'esercizio degli invasi sono equiparate ai fini della normativa di piano alle aree a media pericolosità idraulica (P2).

Art. 23 - Disciplina delle aree a bassa pericolosità idraulica "P1"

1. Nelle aree a bassa pericolosità idraulica (P1), ovvero bassa probabilità di accadimento (tempo di ritorno di 500 anni), il PAI persegue l'obiettivo di garantire un uso del suolo compatibile con le condizioni di sicurezza idraulica del territorio circostante.

2. In tali aree tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio sono subordinate alla redazione di uno studio di compatibilità idraulica che valuti sia le interferenze che esse hanno con i dissesti idraulici presenti che le possibili alterazioni al regime idraulico ed idrologico. In particolare, tale studio, da redigersi secondo le Linee Guida dell'Autorità di Bacino, deve essere teso ad accertare che le modifiche indotte dall'intervento proposto non siano peggiorative del rischio e/o pericolosità idraulica anche per i territori posti a monte e a valle della zona d'intervento e non



*Testo aggiornato approvato dal Comitato Istituzionale con
Del. N. 3 ell'11/04/2016*

comportino alterazione del regime idrologico nell'intero bacino. Per gli interventi che non comportano alcuna alterazione del regime idrologico-idraulico o, comunque, un'alterazione non significativa, tale studio di compatibilità idraulica è sostituito da un'asseverazione del tecnico progettista dell'intervento attestante che ricorra questa condizione e che deve fare parte integrante del progetto trasmesso all'amministrazione preposta al rilascio del titolo autorizzativo. La consistenza dell'alterazione del regime idrologico-idraulico deve essere valutata sulla base di quanto specificato nelle sopra indicate Linee Guida.

3. Il sopra citato studio di compatibilità idraulica è soggetto al parere preventivo dell'Autorità di Bacino. Tale studio può essere omesso nel caso in cui l'intervento ricada in un'area in cui è stato già redatto uno studio di compatibilità idraulica generale nell'ambito dello strumento urbanistico comunale, che tale studio abbia già ottenuto il parere positivo da parte dell'Autorità di Bacino e che l'intervento in oggetto sia coerente con quanto previsto nel suddetto studio.

4. Nelle aree a pericolosità idraulica P1 non è consentita la realizzazione di locali sotterranei e/o seminterrati ad uso abitativo e commerciale.

Art. 24 (soppresso)

Art. 25 - Verifica locale delle condizioni di pericolosità d'inondazione/alluvioni o di frana

1. Sia nella fase di attuazione dei piani urbanistici vigenti, sia in sede di formazione di nuovi strumenti urbanistici o di Varianti, le amministrazioni e gli enti pubblici interessati possono effettuare verifiche e presentare istanza di modifica della perimetrazione delle aree con pericolosità d'inondazione/alluvioni molto elevato (P3) ed elevato (P2), in base a più specifiche conoscenze sulle condizioni effettive dei fenomeni d'inondazione/alluvioni. Tali proposte di rettifica dovranno essere riportate su cartografie di adeguato dettaglio e su specifici rilievi topografici, come indicato nelle specifiche tecniche e nelle linee guida predisposte dall'ABR.

2. Ove i Comuni rilevino situazioni di pericolosità e rischio che non siano già comprese nelle perimetrazioni riportate negli elaborati cartografici del PAI, devono procedere a delimitare le situazioni di pericolosità secondo le modalità indicate nelle Linee Guida predisposte dall'ABR.

3. L'ABR, entro 90 giorni dall'acquisizione delle proposte di modifica di cui al precedente comma 1, sulla base di propri studi e della documentazione prodotta dai soggetti interessati, provvede alla verifica e all'eventuale accettazione dell'istanza di modifica e, successivamente, all'aggiornamento del PAI secondo quanto previsto dall'art. 2 commi 1 e 2.

4. I soggetti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo sono invitati a comunicare all'ABR ogni nuova informazione e risultanza di accertamenti, osservazioni e segnalazioni specifiche a seguito delle quali si procederà ad ulteriori verifiche e ad eventuali aggiornamenti delle perimetrazioni.

5. Tutte le aree colpite da eventi alluvionali o da eventi franosi e tutte le zone che sono oggetto di ordinanze di Protezione Civile a seguito di eventi calamitosi sono da intendersi come aree soggette a pericolosità idraulica/geomorfologica massima, nelle more di analisi di maggior dettaglio per meglio caratterizzare la reale pericolosità delle stesse aree. Dette aree sono soggette alle norme di uso del territorio di cui rispettivamente all'art. 21 – Disciplina delle aree ad alta pericolosità idraulica "P3" ed all'art. 16 – Disciplina delle aree in frana con pericolosità molto alta "P4".



*Testo aggiornato approvato dal Comitato Istituzionale con
Del. N. 3 ell'11/04/2016*

Art. 26 - Verifica di compatibilità dei progetti

1. L'ABR definisce periodicamente un aggiornamento delle proprie specifiche tecniche e linee guida.
2. Nella progettazione delle opere di difesa idraulica, delle opere di consolidamento dei versanti e delle infrastrutture interferenti con i corsi d'acqua non disciplinati dal PAI e definiti nel reticolo idrografico dell'ABR, salvo i casi espressamente previsti da altre norme di legge, le Amministrazioni competenti all'approvazione o al rilascio di nulla osta sono tenute a rispettare le specifiche tecniche e le linee guida predisposte dall'ABR e a trasmettere, per conoscenza, il relativo provvedimento di approvazione all'ABR.
3. Le stesse Amministrazioni, in relazione a particolari situazioni locali, da motivare adeguatamente, possono applicare deroghe alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR solo per interventi riguardanti le opere esistenti che interferiscono con il reticolo idrografico dell'ABR. La progettazione di tali interventi dovrà, comunque, conseguire un significativo miglioramento delle preesistenti condizioni di rischio idraulico e idrogeologico in generale.
4. E' inoltre vietata la tombatura di qualsiasi corso d'acqua, anche dei fossi minori, compresi quelli non disciplinati dal PAI. Limitate tombature sono ammesse solo in casi eccezionali e di comprovata necessità ed in ottemperanza alle verifiche e prescrizioni riportate nelle Specifiche Tecniche e nelle Linee Guida emanate dall'ABR. I relativi progetti devono essere sottoposti a parere vincolante dell'ABR.

TITOLO III

ASSETTO DELLE AREE SOGGETTE AD EROSIONE COSTIERA (soppresso)

Art. 27 (soppresso)

Art. 28 (soppresso)

TITOLO IV

PIANO DEGLI INTERVENTI

Art. 29 - Interventi volti alla rimozione o mitigazione del rischio

1. Gli interventi previsti dal PAI, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico sono attuati in tempi successivi anche per parti di territorio, attraverso programmi redatti in base a quanto indicato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2015 "Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" e tenendo conto delle misure strutturali previste nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (in seguito PGRA).
2. L'individuazione degli interventi di cui al comma 1 è finalizzata, altresì, alla quantificazione dei necessari finanziamenti.



*Testo aggiornato approvato dal Comitato Istituzionale con
Del. N. 3 ell'11/04/2016*

3. La Regione⁶ d'intesa con l'Autorità di Bacino, e su indicazione degli Enti locali interessati, sulla base di un'adeguata documentazione, perimetra le aree da assoggettare a delocalizzazione, tenendo conto delle ordinanze di sgombero emanate in seguito all'attivazione di fenomeni di dissesto idrogeologico o nei casi in cui risulti tecnicamente impossibile o economicamente non sostenibile collocare in idonea sicurezza gli elementi vulnerabili.

4. I programmi di cui al comma 1 riguardano principalmente le seguenti categorie d'intervento:

- manutenzione degli alvei e/o opere di difesa dei versanti, volte:
 - alla conservazione della sicurezza attuale del territorio attraverso il mantenimento dell'efficienza delle sezioni, intesa come vocazione delle stesse a garantire il normale deflusso delle acque;
 - alla salvaguardia delle caratteristiche di naturalità dell'alveo fluviale;
 - al rispetto delle aree di naturale espansione;
 - alla protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata e instabilità,
 - al trattenimento idrico ai fini della riduzione del deflusso superficiale e dell'aumento dei tempi di corrivazione;
 - alla salvaguardia delle vegetazioni riparie a tutela degli argini;
 - alla rimozione della vegetazione in alveo onde consentire il normale deflusso delle acque e impedire il trattenimento di rifiuti;
- opere di sistemazione e di difesa del suolo, cioè interventi di regimazione e difesa idraulica, di tipo attivo o passivo, capaci di aumentare il tempo di ritorno critico dell'asta fluviale e di favorire la progressiva dismissione e rinaturazione delle opere non funzionali alla sicurezza idraulica ed interventi di sistemazione dei versanti atti a ripristinarne le condizioni di stabilità;
- interventi di rinaturazione dei sistemi fluviali e dei versanti. Nelle zone di esondazione, in assenza di elementi a rischio, sono favoriti gli interventi finalizzati al loro mantenimento e ampliamento, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio, la dismissione delle concessioni in atto non compatibili con la finalità del piano, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea. Nei piccoli bacini costieri sono impediti tutti gli interventi che possano limitare o ostacolare la formazione e il trasporto di materiale solido al mare. Eventuali azioni di riduzione e mitigazione del rischio, devono essere realizzate in modo da non incidere sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato;
- adeguamento delle opere viarie di attraversamento. Le opere di attraversamento stradale o ferroviario o comunque le infrastrutture a rete interessanti il reticolo idrografico dovranno essere verificate e/o progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui alle specifiche tecniche emanate dall'ABR e alle direttive di cui all'art. 26.

Art. 30 - Interventi di difesa delle reti infrastrutturali dalle frane e dalle inondazione/alluvioni

1. Gli enti proprietari o detentori a qualsiasi titolo di reti infrastrutturali (viabilità, metanodotti e oleodotti, elettrodotti, ferrovie, acquedotti) devono:

⁶ ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge n.180/1998 convertito nella legge n. 267/1998



ALLEGATO C

REQUISITI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

La classificazione degli stabilimenti balneari avviene in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi, relativi sia alla sistemazione dell'area e alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte.

Le fasce di classificazione sono 5:

- 1 stella marina: π
- 2 stelle marine: $\pi\pi$
- 3 stelle marine: $\pi\pi\pi$
- 4 stelle marine: $\pi\pi\pi\pi$
- 4 stelle marine super: $\pi\pi\pi\pi S$

Lo stabilimento balneare, per essere classificato in una delle suddette fasce, deve possedere tutti i nove requisiti ed. "obbligatori" (alcuni dei quali differenziati secondo apposita scala), e un numero variabile tra i sedici requisiti ed. "facoltativi":

Fascia	NR. requisiti
π	da 1 a 3
$\pi\pi$	da 3 a 6
$\pi\pi\pi$	da 6 a 9
$\pi\pi\pi\pi$	da 9 a 12
$\pi\pi\pi\pi S$	Oltre 12



REQUISITI OBBLIGATORI

REQUISITO	π	π_{M}	$\pi_{\text{M}+}$	TOTALE
SUPERFICIE MINIMA DESTINATA A VERDE E/O AREE COMUNI, IN PERCENTUALE RISPETTO ALLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'AREA	1% - 5%	6% - 10%	11% - 15%	> 15%
DISTANZA TRA PUNTI OMBRA, DA CENTRO A CENTRO, NEGLI STABILIMENTI POSTI SU ARENILI SABBIOSI	< 2,5 ML	2,5 ML - 3 ML	3 ML - 3,5 ML	> 3,5 ML
DISTANZA TRA PUNTI OMBRA, DA CENTRO A CENTRO, NEGLI STABILIMENTI POSTI SU ARENILI ROCCIOSI (O SABBIOSI IN FASE DI EROSIONE ACCERTATA DALL'AUTORITÀ COMPETENTE)	< 2 ML	2 ML - 2,5 ML	2,5 ML - 3 ML	> 3 ML
ZONA ATTREZZATA PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ED IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO IN MARE DEI BAGNANTI	Sì	Sì	Sì	Sì
IMPIANTO TELEFONICO PER USO COMUNE	Sì	Sì	Sì	Sì
CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	Sì	Sì	Sì	Sì
DOTAZIONE DEI PUNTI OMBRA	SEDIA A SDRAlO	LETTINO	SEDIA A SDRAlO O LETTINO + PORTAOGGETTI	SEDIA A SDRAlO O LETTINO + PORTAOGGETTI + SEDIA REGISTA
DOCCE	MINR. 1 OGNI 50 PUNTI OMBRA	MINR. 1 OGNI 40 PUNTI OMBRA + MINR. 1 DOCCIA CHIUSA CON ACQUA CALDA OGNI 100 PUNTI OMBRA	MINR. 1 OGNI 30 PUNTI OMBRA + MINR. 1 DOCCIA CHIUSA CON ACQUA CALDA OGNI 75 PUNTI OMBRA	MINR. 1 OGNI 25 PUNTI OMBRA + MINR. 1 DOCCIA CHIUSA CON ACQUA CALDA OGNI 50 PUNTI OMBRA
SERVIZI IGIENICI DOTATI DI VASO E LAVABO	MINR. 2 (1 UOMO E 1 DONNA) OGNI 100 PUNTI OMBRA	MINR. 2 (1 UOMO E 1 DONNA) OGNI 85 PUNTI OMBRA	MINR. 2 (1 UOMO E 1 DONNA) OGNI 70 PUNTI OMBRA	MINR. 2 (1 UOMO E 1 DONNA) OGNI 50 PUNTI OMBRA



REQUISITI FACOLTATIVI

REQUISITO	π	$\pi\pi$	$\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi\pi$
ZONA ATTREZZATA AD USO ESCLUSIVO BAGNO DI SOLE E/O LUOGO DI LETTURA	DA 1 A 3 REQUISITI POSSEDUTI	DA 3 A 6 REQUISITI POSSEDUTI	DA 6 A 9 REQUISITI POSSEDUTI	DA 9 A 12 REQUISITI POSSEDUTI	OLTRE 12 REQUISITI POSSEDUTI
AREA GIOCHI PER BAMBINI					
INTRATTENIMENTO BAMBINI					
EDICOLA					
SHOP COSMETICI, CARTOLINE E PELLICOLE FOTOGRAFICHE					
SERVIZIO DI RISTORO (PIZZERIA, BAR, RISTORANTE, TAVOLA CALDA, ...)					
SPORT DI TERRA (BOCCIE, CAMPO DI BEACH-VOLLEY, CAMPO DI CALCETTO, PISCINA, ...)					
SPORT ACQUATICI (IMBARCAZIONI A VELA E A REMI, IMMERSIONI SUBACQUEE, PEDALÒ, ...)					
IDENTIFICAZIONE PERSONALE A CONTATTO CON CLIENTI (MAGLIETTA O ALTRO ELEMENTO DISTINTIVO)					
LINGUE ESTERE PARLATE DAL PERSONALE					
SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE					
PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA					
PARCHEGGIO					
DOG PARKING					
CONNESSIONE A INTERNET E SERVIZIO TELEFAX					
PUNTI MUSICA					



ALLEGATO D
Opere minori non soggette al Deposito/Autorizzazione
Allegato A alla D.G.R. n. 330/2011, BURC parti I e II n. 16 del 01/09/2011
presso il servizio tecnico regionale ai sensi delle norme vigenti in
materia di Edilizia Sismica

Gli interventi ricadenti nelle tipologie di seguito elencati, salvo modifiche, integrazioni, ecc. da parte del Servizio Tecnico Regionale, sono esclusi dall'assoggettabilità alle procedure previste dalle norme regionali e nazionali vigenti in materia di edilizia sismica. Essi dovranno comunque essere realizzati conformemente a quanto disposto dalle NTC 2018 e successive, per essi, il Direttore dei Lavori, dovrà certificare la regolare esecuzione e la conformità di quanto eseguito alle norme tecniche predette, dandone comunicazione agli uffici tecnici o sportelli unici delle Amministrazioni Comunali.

<div data-bbox="475 869 513 913"></div> <div data-bbox="427 925 561 940" data-label="Text"><p>REGIONE CALABRIA</p></div> <div data-bbox="662 952 769 969" data-label="Text"><p>ALLEGATO "A"</p></div> <div data-bbox="295 1003 694 1048" data-label="Section-Header"><p>OPERE MINORI NON SOGGETTE AL DEPOSITO/AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO TECNICO REGIONALE, AI SENSI DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SISMICA.</p></div> <div data-bbox="220 1093 769 1205" data-label="Text"><p>Gli interventi ricadenti nelle tipologie di seguito elencati sono esclusi dall'assoggettabilità alle procedure previste dalle norme regionali e nazionali vigenti in materia di edilizia sismica. Essi dovranno comunque essere realizzati conformemente a quanto disposto dalle NTC 2008. La rispondenza della realizzazione delle opere di che trattasi alle norme tecniche in vigore, dovrà essere certificata da un tecnico abilitato, presentando il relativo progetto presso l'Ufficio tecnico del comune interessato, con allegata la dichiarazione che le opere sono tra quelle riportate nel presente ALLEGATO "A"</p></div> <div data-bbox="220 1232 411 1249" data-label="Section-Header"><p>OPERE MINORI E ACCESSORIE</p></div> <div data-bbox="236 1261 769 1624" data-label="List-Group"><ol style="list-style-type: none">1. Ponteggi provvisori, realizzati per la manutenzione, ristrutturazione e/o protezione di edifici. Le verifiche sismiche possono omettersi qualora ricorrano i presupposti di cui al punto c.2.4.3 ultimo capoverso delle NTC 2008 "Le verifiche sismiche di opere provvisorie o strutture in fase costruttiva possono omettersi quando le relative durate previste in progetto siano inferiori a 2 anni";2. 'Manufatti e macchinari semplicemente poggiati al suolo, non ancorati e resi stabili per gravità o tramite contrappesi;3. Opere di facile rimozione da realizzare sul demanio marittimo e aventi le caratteristiche di quelle riportate al comma 2 lettere a) e b) dell'art.9 della LR n. 17 del 21.12.2005, per come disposto dall'art.10 comma 4 del PIR – Piano di Indirizzo Regionale di utilizzo delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative – adottato dal Consiglio Regionale della Calabria con Deliberazione n. 147 del 12.06.2007;4. Muri di recinzione, ricadenti su suolo di "categoria topografica T1" che non svolgano in nessun caso funzioni di contenimento, aventi altezza massima \leq a 2,00 m, da realizzare per recingere lotti di terreno non prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche, ovvero aree nelle quali sia prevista presenza occasionale di persone. L'altezza del muro va misurata tra la massima elevazione dello stesso e il punto più depresso del terreno. In tale caso e per le aree precitate, rientrano anche i muri di recinzioni realizzati in sovrapposizione a muri di contenimento di altezza massima \leq a 1,00 m e altezza complessiva \leq a 2,00 m;5. Muri di recinzione, ricadenti su suolo di "categoria topografica T1", che non svolgano in nessun caso funzioni di contenimento, aventi altezza massima \leq a 1,20 m, finalizzati alla recinzione di lotti di terreno prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche. L'altezza va</div> <div data-bbox="805 862 1359 1630" data-label="List-Group"><p>misurata tra la massima elevazione del muro e il punto più depresso del terreno;</p><ol style="list-style-type: none">6. Pilastri in c.a. a sostegno di cancelli con altezza \leq a 3,00 m e dimensione in sezione \leq a 0,40x0,40 m² o in acciaio;7. Pergolati, gazebo, chioschi e tettoie aperte in legno o in profilati di metallo con funzione ombreggiante, con orditura leggera e copertura \leq a 0,25 kN/m² (teli, incannucciato, polycarbonato, pannelli isopan, ecc.), di altezza massima \leq a 3,50 m rispetto al piano di calpestio, misurata all'estradosso del punto più elevato e di superficie \leq a 30 m², purché siano realizzati a piano terra o seminterrato, ed anche posti ai piani superiori nel rispetto dei sovraccarichi assunti a base di calcolo della struttura sovrastante;8. Piscine prefabbricate di superficie \leq a 100 m², di profondità \leq a 2,00 m (di cui fuori terra \leq a 0,50 m), ubicate in aree private recintate a debita distanza dai manufatti e realizzate in pannelli lamierati, in resina e/o materiale plastico assimilato e dotate di certificato e/o brevetto ministeriale;9. Vasche fuori terra di altezza \leq a 1,20 m e volume \leq 30 m³;10. Vasche prefabbricate in c.a. di volume \leq a 10 m³ per accumulo idrico, interrate, ubicate in aree private recintate, purché non interferiscano strutturalmente con strutture vicine e non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare;11. Serre per la coltivazione di fiori, piante, ortaggi ecc., aventi copertura con teli in materiale deformabile, purché dotati di dispositivi di sfiato, di altezza massima \leq a 3,50 m rispetto al piano di campagna, misurata all'estradosso del punto più elevato;12. Attraversamenti non carrabili realizzati con manufatti scatolari dotati di certificato e/o brevetto ministeriale aventi misure interne \leq a 2,00 m in lunghezza, larghezza ed altezza;13. Realizzazione di rampe pedonali con dislivello \leq a 1,50 m;14. Opere cimiteriali, tipo ossario o edicole funerarie (con esclusione delle cappelle gentilizie) di altezza \leq a 2,40 m (esclusa eventuale scarpa di fondazione di altezza \leq a 0,20 m) di larghezza \leq a 1,80 m purché la struttura portante sia indipendente da strutture adiacenti;15. Locali ad uso servizi quali rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con superficie \leq a 20 m² e altezza interna \leq a 2,50 m, realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente \leq a 0,5 kN/m²;16. Locali tecnici ubicati a piano di campagna e separati strutturalmente da altri corpi di fabbrica, destinati alla protezione di impianti tecnologici, aventi altezza interna \leq a 2,50 m e superficie in pianta \leq a 15 m²;17. Strutture di sostegno per dispositivi d'illuminazione, segnaletica stradale, pannelli pubblicitari, insegne e simili, isolate e non ancorate agli edifici, e qualora ancorate agli edifici aventi un peso complessivo \leq a 1,00 kN, dotate di certificato e/o brevetto ministeriale;18. Pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno dotati di certificato e/o brevetto ministeriale;19. Pannelli solari e fotovoltaici ancorati al terreno con strutture di sostegno (quali pali, portali ecc.) di altezza \leq a 3,00 m dal livello del terreno dotati di certificato e/o brevetto</div>

7592

1-3-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II n. 5



ministeriale, purché associati ad impianti di energetica di potenza inferiore a quella prevista dalle leggi Regionali vigenti in materia;

20. Pannelli solari e fotovoltaici gravanti sulla costruzione, il cui peso sia \leq al 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall'intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato);
21. Realizzazione di massetti in calcestruzzo, anche armato o debolmente armato, posati in piano e su porzioni di terreno delimitate, finalizzati a livellare il sottostante terreno e destinati a non svolgere funzioni di fondazione e/o ancoraggio di qualsiasi tipo di manufatto o struttura;
22. Opere di ingegneria naturalistica quali briglie in legname e pietrame, difesa spondale con palificata a parete singola e talee, muri cellulari in legname fino ad un'altezza \leq a 1.50 m, purché il progetto sia corredato di studio geologico e relativi elaborati;
23. Cunette e fossi di guardia, briglie minori ed altre opere di presidio con fondazioni dirette e senza ancoraggi aventi altezza \leq a 1.00 m.

INTERVENTI SU OPERE ESISTENTI


1. Tutti gli interventi su elementi non strutturali, che possano inquadrarsi quali manutenzioni ordinarie di manufatti esistenti e che non comportino incrementi dei carichi unitari assunti in sede di calcolo, cambio di destinazione d'uso e classe d'uso dell'esistente più onerosi ovvero con incremento dei carichi agenti;
2. Realizzazione di nuove aperture su muratura di tamponamento (o tramezzature di spessore $>$ a 0.10 m) degli edifici con struttura portante intelaiata qualora siano rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a) la tamponatura o tramezzature su cui deve essere realizzata l'apertura non abbia alcuna funzione portante e le aperture non interessino eventuali nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale;
 - b) le nuove aperture da realizzare non necessitino di elementi strutturali accessori che non siano dei semplici travetti prefabbricati con funzioni di architravi;
 - c) la superficie della nuova apertura non ecceda il 30% della superficie del tramezzo o della muratura di tamponamento su cui l'apertura stessa deve essere realizzata.
3. Chiusura di aperture esistenti negli edifici con struttura portante intelaiata, qualora gli interventi non richiedano la realizzazione di nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale e la superficie della nuova chiusura non ecceda il 30% della superficie del tramezzo o della muratura di tamponamento su cui la chiusura stessa deve essere realizzata;
4. Interventi sugli elementi non strutturali (tramezzatura interna, pavimenti, intonaci, sovrastrutture, ecc.) che non comportano variazioni in aumento del carico unitario per gli elementi strutturali interessati e senza modifica della sagoma dell'edificio;
5. Chiusure di verande o balconi, anche a piano terra, con pannelli o altri materiali leggeri aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente \leq a 0,20 KN/m² e comunque \leq a 0,5 KN/ml;
6. Scale autoportanti di servizio, interne agli edifici, di tipo prefabbricato con qualsivoglia tipologia costruttiva, con larghezza della pedata \leq a 0.90 m, delle quali siano forniti gli elementi tecnici principali (ad es. scheda tecnica della ditta fornitrice), lo schema statico e gli ancoraggi alla struttura portante della costruzione, purché i carichi trasmessi da tali elementi alla struttura principale siano compatibili con i calcoli statici di progetto (o di verifica in caso di inserimento su edifici esistenti);
7. Realizzazione di apertura nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie \leq a 1.00 m² e senza intaccare le nervature;
8. Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente \leq a 0,20 KN/m² ancorati alle strutture;
9. Rifacimento di elementi dell'orditura minuta, del tavolato e del manto della copertura (per coperture in legno o in acciaio), e, nella misura massima del 20% della superficie in pianta, anche di elementi dell'orditura principale con materiali della stessa tipologia;
10. Installazione di montacarichi e piattaforme elevatrici aventi una portata \leq 1.00 KN dotati di certificato e/o brevetto ministeriale, interni o esterni all'edificio, che non necessitano di aperture nei solai, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali, sono esclusi gli impianti da cantiere.
11. Installazione di antenne, tipo parabole e similari, su strutture esistenti (edifici, ponti, serbatoi, tralicci, ecc.) aventi peso \leq 40 Kg, diametro \leq 1.30 m, braccetti di collegamento con la struttura esistente \leq 0.30 m, dotate di certificato e/o di brevetto ministeriale.
12. Paline porta antenne di telefonia mobile aventi diametro non superiore a 140 mm., peso complessivo non superiore a 3 KN, (comprensivo delle apparecchiature), altezza max pari a ml. 9,00 dal lastrico solare, staffate alla struttura verticale e ancorate al solaio. L'altezza massima "h" sarà la somma di h1 (altezza del torino) e di h2 (non superiore a 1,5 di h1 "altezza torino").
13. Shelter alloggiante le apparecchiature elettroniche, poggianti su travi di ripartizione dei carichi, aventi peso complessivo non superiore a 3 KN/mq., ancorato al suolo o su struttura portante degli edifici esistenti (per un massimo di n. 3 Shelter ogni 50 mq. di superficie).
14. Strutture a servizio della tecnologia WIMAX (connessione banda larga diffusa via etere da parte di operatore titolare di concessione ministeriale), gravanti sulla costruzione in cui ciascun elemento radiante (antenne e/o parabole) abbia superficie \leq 0,5 m².



ALLEGATO E

Abaco dei colori

GIALLI




P 1

P 2

P 3

AZZURRI



P 4

P 5

P 6

VERDI




P 7

P 8

P 9



Colori per legni oltre il colore naturale





INDICE

Sezione 1 - Disposizioni generali

- Art. 01. Oggetto del Piano
- Art. 02. Finalità
- Art. 03. Ambito di intervento
- Art. 04. Tempi e modalità di attuazione del Piano
- Art. 05. Elaborati del Piano
- Art. 06. Definizioni generali e parametri
- Art. 07. Definizione di opere amovibili
- Art. 08. Definizione di attrezzature mobili
- Art. 09. Disciplina delle concessioni esistenti
- Art. 10. Variazioni alla concessione demaniale marittima
- Art. 11. Revoca e decadenza della concessione
- Art. 12. Nuovi insediamenti - Criteri generali di valutazione delle istanze – Vigilanza - Sanzioni
- Art. 13. Valenza turistica delle aree demaniali
- Art. 14. Prescrizioni per la Fattibilità geomorfologica degli interventi
- Art. 15. Norme di salvaguardia

Sezione 2 - Modalità di utilizzo delle aree del demanio Marittimo

- Art. 16. Tipologie di insediamento sul demanio marittimo
- Art. 17. Interventi consentiti
- Art. 18. Lavori sull'arenile
- Art. 19. Suddivisione del Demanio Marittimo
- Art. 20. Zonizzazione del PCS
- Art. 21. Aree in concessione ai fini turistico - ricreativi
- Art. 22. Nuove concessioni demaniali per solo ombreggio
- Art. 23. Aree in concessione da adeguare
- Art. 24. Spiaggia libera
- Art. 24 bis. Fascia di battigia
- Art. 25.**soppresso**..... *Aree per la sosta e lo stazionamento libero delle imbarcazioni*
- Art. 26. Aree per la sosta e lo stazionamento delle imbarcazioni destinati alla piccola pesca costiera
- Art. 27. Area da destinare a "struttura portuale turistica"
- Art. 28. Area ludica
- Art. 29. Trasformazione e ampliamento di concessioni demaniali esistenti per finalità turistico-ricettiva
- Art. 30. Chiosco INFOPOINT
- Art. 31. Chioschi fieristici e chioschi per la sola vendita
- Art. 32. Specchi acquei
- Art. 33. Gavitelli
- Art. 34. Corridoi di lancio e atterraggio
- Art. 35. Installazioni temporanee: pontili mobili, piattaforme, galleggianti, campi, boa, ecc
- Art. 36. Area destinata a camping
- Art. 37. Passeggiata a mare
- Art. 38. Dog beach
- Art. 39. Aree verdi e aree verdi attrezzate
- Art. 40. Strada di progetto
- Art. 41. Aree sportive
- Art. 42. Lungomare e percorsi pedonali e carrabili a ridosso della litoranea
- Art. 43. Parcheggi



- Art. 44. Area archeologica
- Art. 45. Parco Marino Regionale "baia di soverato"
- Art. 46. Uso stagionalizzato delle strutture
- Art. 47. Aree che hanno perso la caratteristica di demanialità
- Art. 47 bis. Individuazione e censimento aree demaniali occupate
- Art. 47 ter. Aree mercatali e fieristiche in ambito demaniale

Sezione 3 - tipologie e caratteristiche dei manufatti e degli impianti insistenti sul demanio marittimo

- Art.48. Caratteristiche generali
- Art.49. Caratteristiche tipologiche e tecnologiche dei manufatti
- Art.50. Percorsi di accesso al demanio
- Art.51. Recinzioni
- Art.52. Arredo urbano
- Art.53. Il verde
- Art.54. Abbattimento delle barriere architettoniche
- Art.55. Tutela dell'ambiente costiero

Sezione 4 – procedimenti amministrativi - sintesi

- Art.56. Ordinanze balneari
- Art.56 bis. Regime di salvaguardia
- Art.57. Disciplina transitoria finale

Allegati

- ALLEGATO A: Riferimenti per la disciplina delle aree vincolate dall'ABR – Erosione Costiera
- ALLEGATO B: Riferimenti per la disciplina delle aree vincolate dall'ABR
- ALLEGATO C: Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari
- ALLEGATO D: Opere minori non soggette al Deposito/Autorizzazione
- ALLEGATO E: Abaco dei Colori